

Massimario

delle Commissioni Tributarie

del Trentino – Alto Adige

depositate nell'anno 2019



Ministero
dell'Economia
e delle Finanze





Trento – Palazzo Albere



Bolzano – Piazza Walther

**COMMISSIONE TRIBUTARIA
DI II GRADO DI TRENTO**

UFFICIO DEL MASSIMARIO

PRESIDENTE

dott. Corrado Pascucci

COMPONENTI

dott. Domenico Valter Presta

dott. Michele Cuccaro

dott.ssa Alma Chiettini

COMMISSIONI TRIBUTARIE

DI I E II GRADO DI TRENTO

UFFICIO DEL MASSIMARIO

Quale Presidente dell'Ufficio del Massimario delle Commissioni Tributarie di I e II grado di Trento, sono lieto di offrire alla lettura degli operatori, degli studiosi e di tutti coloro che a vario titolo si interessano della materia fiscale, la raccolta ragionata delle massime relative alle sentenze più significative pronunciate nell'anno 2019 dalle Commissioni Tributarie di Trento e Bolzano.

Il Massimario costituisce un indispensabile strumento di conoscenza degli orientamenti giurisprudenziali regionali in materia tributaria.

Il contenuto del volume è stato integralmente inserito in Giustizia Tributaria.

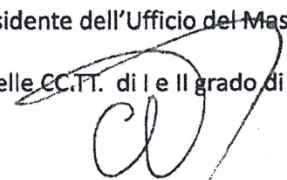
Una parte delle massime è stata immessa anche sulla banca dati del CERDEF, di libera consultazione.

Essa è assistita da un indice tematico che ne favorisce una rapida ed efficace ricerca.

Ringrazio sentitamente tutti coloro che hanno permesso la realizzazione di tale risultato.

Corrado Pascucci

Presidente dell'Ufficio del Massimario
delle CC.TT. di I e II grado di Trento



COMMISSIONE TRIBUTARIA

DI II GRADO DI BOLZANO

Nella veste di Presidente della Commissione Tributaria di II grado di Bolzano, sono lieto di presentare e offrire, a tutti gli operatori e studiosi della materia fiscale e tributaria, una raccolta giurisprudenziale delle massime più significative della Provincia autonoma di Bolzano.

La conoscenza della giurisprudenza tributaria di merito sta assumendo, via via, un rilievo sempre più incisivo e determinante, anche extragiudiziario, come nel reclamo obbligatorio e nella mediazione delle controversie di minore entità, ove la conoscenza degli indirizzi rappresentativi delle Commissioni Tributarie del proprio distretto, può essere, per l'intera platea dei contribuenti, risolutiva nel decidere con efficacia per ogni eventuale suo ricorso giudiziario.

Il contenuto del volume è altresì pubblicato, con le relative sentenze, sulle banche dati, di giurisprudenza nazionale e comunitaria, create presso il Centro di Ricerca Documentazione Economica e Finanziaria Ce.R.D.E.F. (www.cerdef.it), di libera consultazione sia per le massime sia per le relative sentenze, assistito da un efficace indice telematico per una semplice e rapida ricerca degli oggetti e delle sezioni tematiche.

Paul RANZI

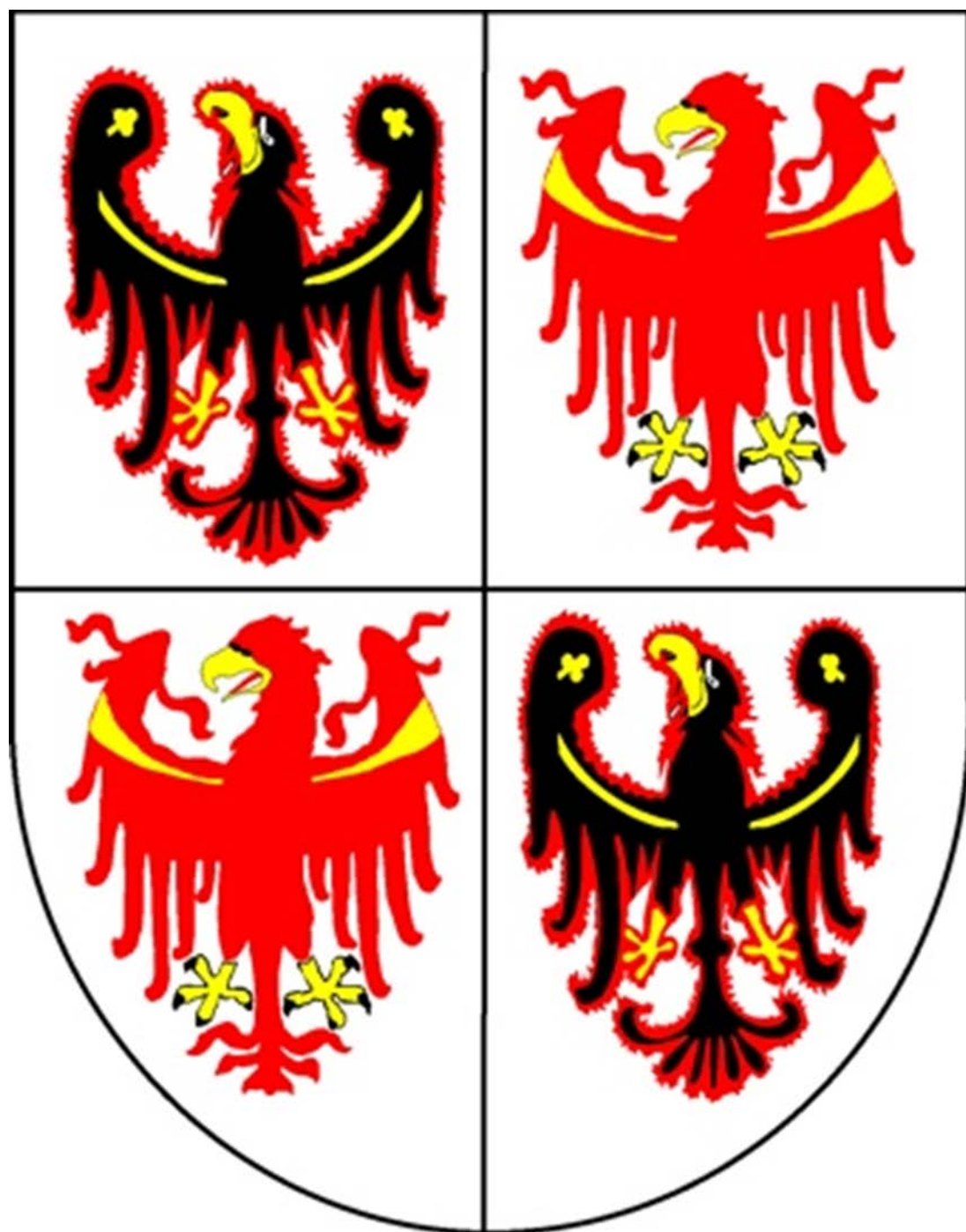
Presidente della CT II Grado di Bolzano

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Paul Ranzi', written in a cursive style.

Si ringraziano, per la preziosa collaborazione:

**I componenti dell'Ufficio del Massimario della Commissione Tributaria
di II Grado di Trento**

**Il Personale della Segreteria della Commissione Tributaria di
II Grado di Trento**



INDICE DEGLI ARGOMENTI

ACCERTAMENTO.....	1
ACCISE.....	5
CATASTO.....	7
CONDONO.....	8
CONSORZI DI BONIFICA.....	9
DIRITTI DEL CONTRIBUENTE.....	10
IMPRESE.....	13
INCENTIVI.....	16
INTERESSI.....	17
IRAP.....	18
IRES.....	19
IRPEF.....	20
IVA.....	25
NOTIFICAZIONI.....	28
OPERAZIONI INESISTENTI.....	30
PROCESSO TRIBUTARIO.....	33
PUBBLICITÀ.....	38
REDDITI FABBRICATI E TERRENI.....	40
REGISTRO.....	42
RISCOSSIONE.....	44
SANZIONI.....	45
SOCIETÀ.....	47
TASSE AUTO.....	51
TRUST.....	52

ACCERTAMENTO

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZ. N. 2, 22 GENNAIO 2018 – 5 APRILE 2019, N. 42 (PRESIDENTE E RELATORE BIASI) - PUBBLICATA DA “IL TRIBUTARIO.IT”

Accertamento tributario – Ratei di mutuo – Condizioni.

I ratei di mutuo sono legalmente previsti quali indici di capacità contributiva da considerare ai fini dell'accertamento sintetico, perché la disponibilità di finanziamenti dimostra la capacità reddituale del contribuente di provvedere alla loro restituzione per mezzo dei frutti di un'attività lucrativa o del percepimento di rendite, e quindi attestano una potenzialità reddituale del contribuente che dall'ottenimento del finanziamento si estende nel medio o lungo periodo con una connotazione costante.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZ. N. 1, 8 APRILE 2019 – 11 GIUGNO 2019, N. 59 (PRESIDENTE E RELATORE PASCUCCI) - PUBBLICATA DA “IL TRIBUTARIO.IT”

Accertamento – Trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori - Collaborazione volontaria – Diniego.

L'art. 5 quater del D.L. n. 167 del 1990 afferma che la collaborazione volontaria del contribuente per l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato non è ammessa se la richiesta è presentata “dopo” che l'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione ha avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo. Il provvedimento di diniego di collaborazione volontaria può essere contestato in sede giurisdizionale unitamente all'avviso di accertamento in seguito emesso. In quanto caso, la questione della legittimità del diniego all'istanza di collaborazione volontaria rimane assorbita, spettando al giudice tributario l'esame del merito dell'operato dell'Amministrazione come formalizzato nell'avviso di accertamento.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZ. N. 1, 8 LUGLIO 2019 – 22 LUGLIO 2019, N. 68 (PRESIDENTE PRESTA RELATORE CHIETTINI)

Accertamento tributario – Autorizzazione all'accesso presso locali diversi da quelli ove viene esercitata l'attività di impresa – Condizioni.

L'autorizzazione c.d. rinforzata' per l'accesso presso locali diversi da quelli ove viene esercitata l'attività di impresa, emessa dal Procuratore della Repubblica (e prescritta in materia di IVA dall'art. 52, comma 3, del D.P.R. n. 633 del 1972 e in materia di imposte dirette dall'art. 33 del D.P.R. n. 600 del 1973), è necessario che sussista previamente all'accesso, che sia esibita al contribuente e menzionata nel P.V.C., ma non è previsto l'obbligo della allegazione di essa ai provvedimenti in seguito emessi dall'Amministrazione finanziaria.

Accertamento tributario – Autorizzazione per l’acquisizione di conti bancari presso istituti di credito– Condizioni.

La mancanza dell’autorizzazione prevista dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 7 (nonché dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 7), per l’acquisizione presso istituti di credito di copia dei conti bancari intrattenuti con il contribuente non preclude l’utilizzabilità dei dati acquisiti, atteso che in materia tributaria non vige il principio (presente nel codice di procedura penale) dell’inutilizzabilità della prova irritualmente acquisita, salvi i limiti derivanti da eventuali preclusioni di carattere specifico, ovvero quando tale mancanza abbia prodotto un concreto pregiudizio per il contribuente; ciò perché in materia tributaria non qualsiasi irritualità nell’acquisizione di elementi rilevanti ai fini dell’accertamento comporta, di per sé, l’inutilizzabilità degli stessi in mancanza di una specifica previsione in tal senso, esclusi i casi in cui viene in discussione la tutela di diritti fondamentali di rango costituzionale come l’inviolabilità della libertà personale o del domicilio.

Accertamento tributario – Provvedimento sottoscritto da funzionario delegato – Condizioni.

La delega di firma prevista dall’art. 42, primo e terzo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, non richiede né motivazione né indicazione sulla sua temporaneità: all’interno di ogni Pubblica amministrazione la funzione della delega di firma si rinviene in notorie, ragionevoli, ovvie esigenze di carattere organizzativo e di ordinaria ripartizione del lavoro e delle competenze entro strutture e relazioni di tipo gerarchico (e non solo in caso di assenza, o vacanza, o malattia del direttore dell’Ufficio); è questa, in definitiva, la motivazione, meglio, la giustificazione organizzativa che sorregge ogni delega di firma.

Accertamento tributario – Accertamento parziale – Condizioni.

L’accertamento parziale di cui all’art. 41 bis del D.P.R. n. 600 del 1973 non costituisce un metodo autonomo bensì una modalità procedurale che segue le regole stabilite dagli artt. 38 e 39 del D.P.R. n. 600 del 1973, e dagli artt. 54 e 55 del D.P.R. n. 633 del 1972; tale accertamento può basarsi senza limiti anche sul metodo induttivo e il relativo avviso può essere emesso pur in presenza di una contabilità tenuta in modo regolare; con detta procedura l’Ufficio può fornire la prova di un maggior reddito anche a mezzo di presunzioni, ma è sempre fatta salva la possibilità per il contribuente di fornire specifiche prove contrarie.

Accertamento tributario – Poteri dell’Ufficio - Presunzioni – Efficacia.

Il regime delle presunzioni di cui all’art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 non ha efficacia retroattiva perché si tratta di norme sostanziali che incidono sull’onere della prova e, quindi, indirettamente sul rapporto tributario; a dette norme non si può attribuire natura processuale essendo le norme in tema di presunzioni collocate tra quelle sostanziali del codice civile.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZ. N. 1, 25 FEBBRAIO 2019 – 23 AGOSTO 2019, N. 69 (PRESIDENTE PASCUCCI RELATORE GIULIANI)

Accertamento tributario – Termine - Raddoppio – Condizioni.

La possibilità di utilizzare il c.d. il “raddoppio” del termine di accertamento di cui all’art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973, che in realtà costituisce un nuovo termine di decadenza applicabile ove sussistano seri indizi di reità, deriva esclusivamente dall’insorgenza dell’obbligo della denuncia penale, indipendentemente dal momento in cui tale obbligo sorge e dall’effettiva presentazione di tale denuncia, nonché indipendentemente dall’esercizio dell’azione penale da parte del P.M. o da un accertamento penale definitivo circa la sussistenza del reato; ciò che rileva è, dunque, l’astratta configurabilità di un’ipotesi di reato indipendentemente dal momento in cui sorge l’obbligo di denuncia, per cui a fortiori il c.d. raddoppio opera anche se il reato per il quale vige l’obbligo di denuncia è già stato accertato in sede penale; altrimenti opinando si attribuirebbe rilievo a un dato inconferente qual è il momento in cui iniziano le attività accertative dell’Amministrazione finanziaria.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZ. N. 2, 25 MAGGIO 2019 – 5 SETTEMBRE 2019, N. 81 (PRESIDENTE BIASI RELATORE PRESTA)

Accertamento – Contratto di agenzia - Nozione – Requisiti.

L’elemento distintivo del rapporto di agenzia – ossia del contratto inteso a promuovere, per conto di un preponente, un risultato a opera di un agente - non si riscontra solo nel nomen iuris del contratto sottoscritto tra le parti ma anche nel concreto svolgersi del rapporto obbligazionario che si instaura tra preponente e agente ex art. 1742 c.c. L’agente subisce il rischio d’impresa e la possibilità che gli vengano conguagliati in negativo importi conseguiti in anticipo a titolo di provvigioni; non deve chiedere l’autorizzazione per usufruire del congedo ordinario ma è sufficiente una comunicazione di assenza a titolo di collaborazione con gli altri agenti; fornisce non il proprio lavoro intellettuale o manuale ma un risultato, un contratto, per cui ha un’autonoma capacità di iniziativa commerciale. Irrilevante rimane il fatto che il proponente metta a disposizione dell’agente un tavolo, un collegamento telefonico, un servizio di predisposizione delle fatture, poiché tali fattori da un lato non sono sufficienti per individuare un rapporto di lavoro subordinato e, da altro lato, non escludono un’autonoma capacità di iniziativa commerciale del singolo agente.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZ. N. 2, 24 SETTEMBRE 2018 – 16 SETTEMBRE 2019, N. 82 (PRESIDENTE E RELATORE BIASI)

Accertamento – Credito del contribuente – Prescrizione.

Fino a quando sussiste il potere di verifica e controllo dell’Amministrazione sulle dichiarazioni che comportano un debito di imposta a carico dell’Erario, il relativo credito del contribuente non può ritenersi né certo, né liquido, né esigibile e, pertanto, l’esercizio del diritto alla sua riscossione è condizionato dal potere di verifica dell’Ufficio, esercitabile entro un termine di decadenza definito per legge. Trascorso detto termine, il credito diviene definitivo, sia nell’an che nel quantum. Dalla data di scadenza del termine per la liquidazione o la rettifica decorre quindi il termine di prescrizione decennale entro il quale il contribuente può agire in giudizio a tutela del proprio credito.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZ. N. 2, 3 GIUGNO 2019 – 15 OTTOBRE 2019, N. 97 (PRESIDENTE E RELATORE BIASI)

Accertamento - Omessa presentazione della dichiarazione - Determinazione del reddito - Presunzioni – Condizioni.

Nelle ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, l'accertamento è eseguito ai sensi dell'art. 41 del D.P.R. n. 600 del 1973 e l'Ufficio ha la facoltà di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui al terzo comma dell'art. 38 e di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze delle eventuali scritture contabili del contribuente ancorché regolarmente tenute; l'Ufficio può così ricostruire il reddito d'impresa sulla base di elementi desunti dalla contabilità ed esposti nella dichiarazione non inviata, nonché sulla base di altri elementi sintomatici dell'occultamento di ricavi.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI BOLZANO, SEZ. N. 2, DEP. 20 GIUGNO 2019, N. 40 (PRESIDENTE RELATORE RANZI)

Accertamento – Lavoro subordinato - Contratto di consulenza - Nozione – Requisiti.

Elementi caratterizzanti il rapporto di lavoro subordinato sono la soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che discende dall'emanazione di ordini specifici oltre che dall'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione della sua prestazione lavorativa; altri elementi come la continuità della prestazione, una postazione di lavoro collegata al sistema informatico dell'azienda, una e-mail con indirizzo della società, il possesso di un badge, la presenza del nominativo nell'organigramma aziendale non assumono invece natura decisiva e possono essere compatibili con un rapporto di lavoro autonomo.

ACCISE

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZ. N. 2, DEP.TE 9 GENNAIO 2019, NN. 5/6/7/8
(PRESIDENTE BIASI RELATORE PRESTA)

Accisa sull'energia elettrica – Cooperativa titolare dell'impianto - Esenzioni per i singoli soci – Condizioni.

In caso di società cooperativa titolare di un impianto di produzione di energia elettrica, l'esenzione dall'accisa sull'energia disposta dall'art. 52, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 504 del 1995 (nel testo vigente anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 911, della l. n. 208 del 2015) per "l'energia prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza disponibile superiore a 20 kW e consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni", non può essere estesa ai singoli soci della cooperativa, i quali godono di tariffe vantaggiose ma non sono né auto-produttori né auto-consumatori.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZ. N. 1, 21 GENNAIO 2019 – 12 FEBBRAIO 2019, N. 18 (PRESIDENTE PASCUCCI RELATORE CHIETTINI)

Accisa sull'energia elettrica – Stabilimento manifatturiero consorziato al soggetto erogatore ma che acquista per i propri fabbisogni produttivi – Obbligo di versamento.

L'art. 53, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1995 prevede che "obbligati al pagamento dell'accisa sull'energia elettrica sono i soggetti che procedono alla fatturazione dell'energia elettrica ai consumatori finali", per cui è consumatore finale la società, anche consorziata al soggetto erogatore dell'energia elettrica, che ha uno stabilimento manifatturiero e che acquista energia per soddisfare i suoi fabbisogni produttivi.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZ. N. 2, 26 FEBBRAIO 2018 – 20 MAGGIO 2019, N. 53 (PRESIDENTE E RELATORE BIASI) - PUBBLICATA DA "IL TRIBUTARIO.IT"

Accisa sull'energia elettrica – Azione di rimborso – Consumatore finale.

Ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 504 del 1995 l'azione di rimborso di imposte sui consumi di energia elettrica indebitamente pagate spetta non soltanto al produttore o al fornitore ma anche al consumatore finale, in quanto l'unica condizione prevista dalla norma è l'indebito pagamento dell'accisa.

Accisa sull'energia elettrica – Addizionale provinciale - Tributi autonomi.

L'addizionale provinciale sull'energia elettrica, di cui all'art. 6 del D.L. n. 511 del 1988, non ha natura dipendente dall'accisa sull'energia elettrica, perché il perimetro applicativo dei due prelievi non coincide (le esenzioni previste per le accise erariali non valgono per le addizionali) e perché sono soggetti alle addizionali consumi esenti dall'imposta base; pertanto, anche se l'imposta base e l'addizionale si fondano sullo stesso imponibile, si tratta di due tributi autonomi ciascuno con la propria norma impositiva.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZ. N. 1, 25 MARZO 2019 – 26 AGOSTO 2019, N. 70 (PRESIDENTE PASCUCCI RELATORE GIULIANI)

Accisa sull'energia elettrica – Cooperativa titolare dell'impianto - Esenzioni per i soci – Condizioni – Decorrenza.

La disposizione di cui all'art. 1, comma 911, della l. n. 208 del 2015 - che ha esteso l'esenzione sull'accisa dell'energia elettrica anche all'energia prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili consumata da soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica in locali e luoghi diversi dalle abitazioni - non ha natura di interpretazione autentica dell'art. 52, comma 3, lettera b), del testo unico sulle accise, perché non chiarisce il significato normativo del testo preesistente né è finalizzata a risolvere un obiettivo dubbio ermeneutico; la disposizione presenta manifesta natura innovativa sicché essa non può statuire che a decorrere dal 1° gennaio 2016 e non incide sul regime di esenzione operante per le precedenti annualità d'imposta.

CATASTO

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZ. N. 1, 21 GENNAIO 2019 – 14 MARZO 2019, N. 25 (PRESIDENTE E RELATORE PASCUCCI) - PUBBLICATA DA “IL TRIBUTARIO.IT”

Rendita catastale - Stazione di ripetizione radiotelevisiva - Categoria D/1.

Ai sensi degli artt. 86, 87 e 88 del d.lgs. n. 259 del 2003 (nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate con il d.lgs. n. 33 del 2016), è corretto il classamento in categoria D/1 di un immobile (un fabbricato soverchiato da un traliccio provvisto di antenne) accatastato come opificio-stazione di ripetizione radiotelevisiva, perché vi è una stretta connessione tra la struttura muraria e gli impianti in essa collocati tutti indistintamente necessari per la trasmissione dei messaggi radiotelevisivi. Si tratta di un “opificio”, e cioè un edificio indivisibilmente destinato alla specifica utilizzazione di ripetitore radio-televisivo. E le antenne collegate al traliccio non possano essere ascritte alla diversa e separata categoria dei semplici macchinari, costituendo anch'esse una componente strutturale dell'impianto complessivo formato dai locali e dagli impianti a essi collegati che finiscono per inverare, unitariamente, l'essenza di un ripetitore audio-visivo.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I GRADO DI TRENTO, SEZ. N. 2, 31 MAGGIO 2018 – 25 LUGLIO 2019, N.81 (PRESIDENTE E RELATORE DE BENEDETTO)

Rendita catastale di un opificio industriale classificato come centrale elettrica – Beni computabili.

Per il calcolo della rendita catastale e, prima ancora di questa, in caso di attribuzione di valore temporaneo sulla base dei valori riportati in bilancio dalla società proprietaria del bene, devono essere compresi non solo i beni immobili strettamente considerati a mente delle norme del codice civile, ma anche tutti i beni strumentali anche mobili a essi strutturalmente connessi, anche in via transitoria, cui possono accedere, mediante qualsiasi mezzo di unione, allo scopo di realizzare un unico bene complesso, nonché le dighe ed i relativi invasi, i canali adduttori e di scarico, le gallerie di collegamento, nonché gli impianti che, ancorché integranti elementi mobili, configurano nel loro complesso parti stabilmente connesse al suolo o alle componenti strutturali dell'unità immobiliare. Diversamente opinando si finirebbe con il sottrarre parte dei beni da qualunque assoggettamento a tributo.

CONDONO

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZ. N. 1, 25 MARZO 2019 – 4 APRILE 2019, N. 41
(PRESIDENTE PASCUCCI RELATORE CHIETTINI) - PUBBLICATA DA “IL TRIBUTARIO.IT”

**Condono tombale di cui alla L. n. 289 del 2002 – Azione ricognitiva dell’Amministrazione -
Avvio di azioni coattive o invio di un’intimazioni a pagare – Condizioni.**

I commi 5 bis e 5 ter del D.L. n. 138 del 2011 (denominato decreto Salva Italia) devono essere letti e applicati in combinato disposto; il Legislatore ha così imposto all’Amministrazione finanziaria: - di eseguire la ricognizione dei contribuenti che si erano avvalsi del c.d. condono tombale di cui alla l. n. 289 del 2002 e che non avevano versato le somme dovute e a suo tempo rateizzate; - di avviare (se non era già in corso) ogni azione coattiva nei confronti dei contribuente per l’integrale recupero delle somme non corrisposte (maggiorate degli interessi maturati), anche mediante l’invio di un’intimazione a pagare quanto concordato e non versato alle previste scadenze. Dalla connessione sintattica delle parole che compongono il testo normativo risulta che le due azioni previste dalla norma (l’avvio di azioni coattive - anche l’invio di un’intimazioni a pagare) sono legate da una relazione disgiuntiva inclusiva, perché la fattispecie si realizza, e quindi si verificano le conseguenze stabilite, sia quando si pone in essere una sola di esse sia quando si avverano ambedue.

Condono tombale – Sanzione di cui al D.L. n. 138 del 2011 – Legittimità.

La sanzione del 50 per cento delle somme dovute e iscritte a ruolo stabilita dal comma 5 ter dell’art. 2 del D.L. n. 138 del 2011 (denominato decreto Salva Italia) è ulteriore rispetto alla sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, stabilita per il mancato versamento delle rate successive alla prima del c.d. condono tombale di cui alla l. n. 289 del 2002. Si tratta, difatti, di una sanzione comminata per una violazione ulteriore: non aver versato (dopo ben 8 anni dalla tempistica convenuta in sede di condono tombale) gli importi ancora dovuti, nonostante l’avvio di un’azione coattiva, entro il termine ultimo del 31 dicembre 2011 stabilito dal Legislatore con una novella disposizione sanzionatoria.

CONSORZI DI BONIFICA

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZ. N. 1, 23 SETTEMBRE 2019 – 1 OTTOBRE 2019, N. 91 (PRESIDENTE PASCUCCI RELATORE CHIETTINI)

ConSORZI di bonifica e consorzi di miglioramento fondiario – Differenze - Contributi consortili – Oneri reali.

Il c.d. perimetro di contribuenza è previsto per i “consorzi di bonifica” dall’art. 3 del R.D. n. 215 del 1933 e dall’art. 25 della l.p. n. 9 del 2007. Per i “consorzi di miglioramento fondiario” l’art. 29 e l’art. 33 della medesima l.p. n. 9 del 2007, nonché l’art. 4 della legge n. 183 del 1942, prevedono l’approvazione del perimetro consorziale (comma 2, lett. a) della citata legge provinciale) e, di seguito, dei piani di ripartizione della spesa delle opere di interesse comune (comma 2, lett. e) della stessa legge provinciale). Cosicché le due differenti tipologie di consorzi (di bonifica e di miglioramento fondiario) individuano l’insieme degli immobili che traggono beneficio e vantaggio dalle opere che realizzano e che gestiscono con l’adozione e l’approvazione rispettivamente del “perimetro di contribuenza” e del “perimetro consorziale (o consortile)”. E l’inclusione di un fondo in un perimetro di contribuenza oppure in un perimetro consorziale comporta l’obbligo di pagare i contributi consortili che sono oneri reali dovuti da chi, al tempo dell’esazione, è titolare della proprietà del fondo.

DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZ. N. 1, 11 MARZO 2019 – 22 MARZO 2019, N.26 (PRESIDENTE PASCUCCI RELATORE GIULIANI)

Statuto dei diritti del contribuente - Notifica del processo verbale di constatazione - Inosservanza del termine dilatorio previsto dal comma 7 dell'art. 12 – Condizioni.

Le particolari ragioni d'urgenza che possono giustificare l'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dal comma 7 dell'art. 12 dello statuto dei diritti del contribuente non possono identificarsi con l'imminente decadenza del potere impositivo, ma devono consistere in fatti che esulano dalla sfera dell'Ente impositore e dalla sua diretta responsabilità; in particolare, non rallenta una verifica fiscale né il trasferimento della documentazione oggetto di esame dagli uffici amministrativi alla sede legale della società (se entrambi sono situati nello stesso territorio comunale), né la generica allegazione sulla complessità dei rilievi compiuti dai verificatori, e neppure la prospettata successione di norme regolatrici della materia durante il periodo della verifica.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZ. N. 2, 11 MARZO 2019 – 25 MARZO 2019, N.27 (PRESIDENTE BIASI RELATORE CHIETTINI)

Statuto dei diritti del contribuente - Partecipazione dei privati al procedimento impositivo – Contraddittorio - Non sussiste in assoluto una garanzia costituzionale.

Il principio del giusto procedimento non è recepito a livello costituzionale e quindi non è vincolante per il legislatore, il quale è pertanto libero di disciplinare il procedimento amministrativo - e anche quello impositivo - senza prevedere forme di partecipazione dei privati coinvolti dalla decisione finale. In tal senso la Corte Costituzionale, discutendo di un procedimento ablatorio, ha ribadito l'importanza della partecipazione dei privati nell'ambito dei procedimenti ma ha tuttavia evidenziato che il principio del giusto procedimento (in virtù del quale i soggetti privati dovrebbero poter esporre le proprie ragioni prima che vengano adottati provvedimenti limitativi dei loro diritti) non può dirsi assistito in assoluto da garanzie costituzionali.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I GRADO DI TRENTO, SEZ. N. 2, 22 FEBBRAIO 2019 – 18 MARZO 2019, N.28 (PRESIDENTE SERAO E RELATORE FLAIM)

Statuto dei diritti del contribuente - Partecipazione dei privati al procedimento impositivo – Contraddittorio – Condizioni.

In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale (la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa – c.d. prova di resistenza), esclusivamente per i tributi "armonizzati"; all'opposto, per i tributi "non armonizzati" non è rinvenibile nella legislazione nazionale un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZ. N. 1, 25 MARZO 2019 – 4 APRILE 2019, N.41 (PRESIDENTE PASCUCCI RELATORE CHIETTINI) - PUBBLICATA DA "IL TRIBUTARIO.IT"

Statuto dei diritti del contribuente – Provvedimento tributario - Motivazione – Requisiti.

Il provvedimento tributario non può considerarsi invalido (nonostante la presenza di imprecisioni) quando, considerato complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, la motivazione è idonea a rendere conoscibile in maniera univoca il contenuto dispositivo, e il contribuente, impugnandolo, dimostra di averla puntualmente contestata e di aver avuto la piena conoscenza dei presupposti della pretesa.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I GRADO DI TRENTO, SEZ. N. 2, 5 LUGLIO 2019 – 17 LUGLIO 2019, N.78 (PRESIDENTE SERAO E RELATORE FLAIM)

Statuto dei diritti del contribuente - Accesso nei locali del contribuente per acquisire documentazione fiscale – Contraddittorio – Finalità.

In tema di tributi "non armonizzati", le garanzie previste dal comma 7 dell'art. 12 della l. n. 212 del 2000 trovano applicazione esclusivamente in relazione agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove si esercita l'attività imprenditoriale o professionale del contribuente; e ciò valutati il dato testuale della rubrica dell'articolo ("diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali") e il tenore testuale del comma 1 che, esplicitamente, si riferisce agli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali. Tali ipotesi, infatti, risultano caratterizzate dall'autoritativa intromissione dell'Amministrazione nei luoghi di pertinenza del contribuente alla diretta ricerca, quivi, di elementi valutativi a lui sfavorevoli: peculiarità che specificamente giustifica, quale controbilanciamento, il contraddittorio al fine di correggere, adeguare e chiarire, nell'interesse del contribuente e della stessa Amministrazione, gli elementi acquisiti presso i locali aziendali.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZ. N.2, 17 DICEMBRE 2018–23 SETTEMBRE 2019, N.85 (PRESIDENTE E RELATORE BIASI)

Procedura di reciproca assistenza fra Autorità di Stati membri in materia di imposte dirette - Scambio d'informazioni - Obbligo di informare il contribuente della richiesta di assistenza – Insussistenza.

Ai sensi della direttiva n. 2011/16/UE sulla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, in caso di attivazione della procedura di reciproca assistenza fra Autorità competenti di Stati membri nel settore delle imposte dirette, non vi è alcun obbligo in capo all'Ufficio di avvisare il contribuente né quest'ultimo può vantare un diritto a partecipare alla procedura di acquisizione delle informazioni.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I GRADO DI TRENTO, SEZ. N. 1, 17 LUGLIO 2019 – 9 AGOSTO 2019, N.86
(PRESIDENTE ERLICHER E RELATORE CUCCARO)

Abuso del diritto - Rivalutazione di immobili e vendita di uno di essi - Presupposti per la configurabilità.

Non integra la fattispecie dell'abuso del diritto o elusione fiscale, di cui all'art. 10 bis della l. n. 212 del 2000, la rivalutazione di alcuni immobili in forza di un'espressa norma agevolativa e la successiva vendita di uno di essi (perché un vantaggio fiscale derivante dalla rivalutazione di beni prevista per legge non può considerarsi indebito) e se la rivalutazione non è finalizzata ad un'unica vendita, se trattasi di operazioni non prive di sostanza economica e se un eventuale e modesto vantaggio fiscale non assume il ruolo di essenzialità nelle operazioni poste in essere.

IMPRESE

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I GRADO DI TRENTO, SEZ. N. 1, 5 DICEMBRE 2018 – 18 GENNAIO 2019, N.2 (PRESIDENTE E RELATORE ERLICHER).

Reddito di impresa - Contributo europeo – Natura - Tassazione per cassa.

Un contributo europeo erogato a una società con effetto immediato, a prescindere dal concreto avvio dell'attività, e passibile di revoca solo in difetto di una corretta esecuzione del progetto di ricerca entro un tempo prestabilito, è assoggettato a condizione risolutiva, con conseguente obbligo di restituzione; consegue a ciò che tale tipologia di contributo deve essere contabilizzata, secondo il principio di imputazione per cassa, al momento del ricevimento del pagamento.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZ. N.2, 13 NOVEMBRE 2017 – 6 MARZO 2019, N.21 (PRESIDENTE E RELATORE BIASI)

Reddito d'impresa - Società agricola che non esercita attività agricola ma solo commerciale – Attività d'impresa.

Le attività di una società agricola che non esercita direttamente attività agricola ma che si limita a effettuare acquisizioni di titoli AGEA e di terreni concedendoli per il pascolo ad agricoltori e ad allevatori, e che trae un beneficio economico non dallo sfruttamento agricolo dei fondi ma dal conseguimento dei contributi erogati da AGEA, rientrano a pieno titolo nell'esercizio di impresa ai sensi dell'art. 2195 c.c., con la conseguenza che i proventi della società devono essere considerati redditi d'impresa assoggettati al regime impositivo di cui agli artt. 55 e ss. T.U.I.R.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZ. N.2, 11 MARZO 2019 – 25 MARZO 2019, N.27 (PRESIDENTE BIASI RELATORE CHIETTINI)

Reddito d'impresa - Principio della competenza economica – Principio non disponibile per il contribuente.

Ai sensi dell'art. 109 del D.P.R. n. 917 del 1986 il reddito d'impresa è determinato in base al principio della competenza economica, ovvero tenendo conto delle componenti positive e negative di competenza dell'esercizio indipendentemente dall'effettivo momento di incasso o pagamento. E, poiché le regole sull'imputazione temporale dei componenti del reddito sono tassative e inderogabili, non è consentito al contribuente di ascrivere a proprio piacimento un componente positivo o negativo del reddito a un esercizio diverso da quello individuato dalla legge come

esercizio di competenza. A ciò fanno eccezione solo le voci di cui non sia certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare, le quali concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui si verificano dette condizioni.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I GRADO DI TRENTO, SEZ. N. 2, 22 FEBBRAIO 2019 – 18 MARZO 2019, N.28 (PRESIDENTE SERAO E RELATORE FLAIM)

Imposta sul reddito delle persone fisiche - Redditi di impresa estera controllata imputati a soggetto residente controllante – Condizioni – Dimostrazione di costruzione non artificiosa – Attività effettivamente svolta.

Ai sensi dell'art. 167 del T.U.I.R., le circostanze di fatto che devono essere prese in considerazione al fine di stabilire se in uno Stato membro U.E., ove è formalmente stabilita una società, vi sia un esercizio effettivo di un'attività economica, per una durata di tempo indeterminata, mediante un'entità ivi insediata in pianta stabile, non possono essere sempre le medesime, ma variano a seconda dell'attività economica il cui esercizio effettivo è oggetto di accertamento. Infatti, il contenuto dell'attività economica incide sia sulle modalità sia sui mezzi con cui essa può essere effettivamente svolta. Per le società di holding, diverse da quelle ordinarie di produzione di beni e di servizi in favore di clientela indeterminata, la verifica circa l'effettività dell'impresa deve essere condotta in riferimento alle attività, proprie delle holding, di direzione, coordinamento e amministrazione delle partecipazioni possedute in società operative. In particolare, assumono rilievo decisivo le decisioni di governo e indirizzo delle partecipazioni detenute; la partecipazione, da parte degli amministratori della holding, alle assemblee delle società controllate, le decisioni in ordine all'impiego dei dividendi percepiti dalle società controllate.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZ. N.1, 28 GENNAIO 2019 – 29 MARZO 2019, N.36 (PRESIDENTE E RELATORE PASCUCCI) - PUBBLICATA DA "IL TRIBUTARIO.IT"

Costi d'impresa - Consorzio di imprese costituito ai sensi dell'art. 2602 c.c. – Ripartizione costi con società consorziate – Condizioni.

Un consorzio di imprese che realizza gli scopi previsti dall'art. 2602 c.c. - ovvero per costituire un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese - ai fini dell'esecuzione di appalti di opere pubbliche non assume la posizione di appaltatore, posizione che è in capo alle imprese socie riunite. Per cui, dal punto di vista tributario, le operazioni e i costi del consorzio sono direttamente riferibili alle società consociate. E per le imprese socie costituiscono costi propri le spese affrontate per mezzo del consorzio che, quindi, possono essere a esse riaddebitate attraverso il principio del cosiddetto ribaltamento dei costi o riaddebito; allo stesso modo, i ricavi conseguiti dal consorzio devono essere ribaltati sulle società consorziate. Ne deriva che la consorziata deve emettere fattura nei confronti del consorzio in proporzione della quota consortile (e indipendentemente dalla quota dei lavori direttamente eseguiti) per il ribaltamento dei proventi delle commesse a essa attribuiti, nonché autofattura in proporzione della quota consortile per il ribaltamento dei relativi costi.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZ. N.1, 25 MARZO 2019 – 15 MAGGIO 2019, N.51 (PRESIDENTE E RELATORE PASCUCCHI)

Cessione lecita di azienda - Cessione in frode al Fisco di azienda – Responsabilità – Condizioni.

L'art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997 distingue l'ipotesi di cessione lecita di un'azienda (commi 1, 2 e 3) da quella operata in frode al Fisco (commi 4 e 5): - nel primo caso (cessione lecita) la responsabilità del cessionario è sussidiaria (beneficium excussionis), limitata nel quantum e nell'oggetto; - nel secondo caso (cessione in frode) sono escluse tutte le limitazioni di responsabilità (tra cui il beneficium excussionis) di cui ai primi tre commi. L'espressione di cui al comma 4 "cessione ... attuata in frode dei crediti tributari" ha portata generale e corrisponde, civilmente, al negozio in frode ai creditori il quale viene colpito con l'azione revocatoria. Per l'applicazione del comma 4 dell'art. 14 è quindi necessario un atto di disposizione (con il quale il debitore modifica in peius la sua situazione patrimoniale), l'eventus damni (un pregiudizio per il creditore conseguente al diminuito patrimonio del debitore), il consilium fraudis (la coscienza del pregiudizio che si arreca al creditore) e, per gli atti a titolo oneroso, la scientia fraudis da parte del beneficiario.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZ. N.1, 8 APRILE 2019 – 11 GIUGNO 2019, N.59 (PRESIDENTE E RELATORE PASCUCCHI) - PUBBLICATA DA "IL TRIBUTARIO.IT"

Reddito da attività commerciale – Cessione di opere d'arte – Condizioni.

L'acquisto di un'importante opera d'arte vent'anni prima della sua alienazione, senza che fra acquisto e vendita si siano frapposti atti volti alla commercializzazione o alla valorizzazione dell'opera (non rientrando in quest'ipotesi l'esposizione del dipinto a mostre) si risolve in un unico atto traslativo del diritto a titolo oneroso e non rientra nella nozione di "attività qualificata dal carattere commerciale" tassabile ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett i), del T.U.I.R.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I GRADO DI TRENTO, SEZ. N. 2, 5 LUGLIO 2019 – 17 LUGLIO 2019, N.78 (PRESIDENTE SERAO E RELATORE FLAIM)

Rivalutazione di beni d'impresa, terreni e partecipazioni – Fini civilistici - Fini fiscali.

L'art. 1, commi da 140 a 146, della l. n. 147 del 2013 consente - in deroga ai vincoli imposti dalla disciplina codicistica che non ammette né la rivalutazione economica in conseguenza dell'accresciuto valore dei beni nel mercato, né la rivalutazione monetaria in conseguenza dello svilimento della moneta - la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2012. Tale rivalutazione non è limitata ai soli fini civilistici perché il contenuto letterale del comma 143 prevede che il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP. Per cui la ratio sottesa alla disciplina è costituita, al pari di quanto accaduto per le precedenti rivalutazioni e a eccezione di quella del 2008, non solo dal fine di consentire alle società di effettuare le rivalutazioni dei beni d'impresa risultanti dal bilancio di esercizio in ricorso per contrastare gli effetti negativi derivanti dalla congiuntura economico-finanziaria, ma anche dallo scopo di incrementare il gettito fiscale attribuendo carattere oneroso alla facoltà di rivalutazione.

INCENTIVI

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI BOLZANO, SEZ. N.1, DEP. 8 AGOSTO 2019, N.51
(PRESIDENTE E RELATORE MARINARO)

Incentivi fiscali per il rientro in Italia di cittadini che hanno lavorato o studiato all'estero - Requisiti.

Al fine di contribuire allo sviluppo del Paese mediante la valorizzazione delle esperienze umane, culturali e professionali maturate dai cittadini, l'art. 1 della l. n. 238 del 2010 prevede incentivi fiscali per coloro che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia, che hanno poi studiato, lavorato o che hanno conseguito una specializzazione post laurea all'estero e che decidono di fare rientro in Italia. Detta disciplina speciale non trova però applicazione nell'ipotesi di un'ordinaria frequenza universitaria trascorsa all'estero fino al conseguimento della laurea. Il senso del beneficio fiscale consiste nell'incidere sulle scelte dei potenziali destinatari concorrendo a indurli a rientrare in Italia, per cui esso non si giustifica in favore di un soggetto che ha considerato la sua permanenza all'estero come prettamente limitata al solo conseguimento della laurea.

INTERESSI

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZ. N.2, 25 MARZO 2019 - 5 APRILE 2019, N.43
(PRESIDENTE BIASI RELATORE CHIETTINI) - PUBBLICATA DA "IL TRIBUTARIO.IT"

IRPEF e IVA – Interessi - Termine di prescrizione.

Per le cartelle di pagamento contenenti crediti IVA e IRPEF il termine di prescrizione è decennale. Il correlato credito inerente gli interessi non è unitario perché l'acquisto del relativo diritto matura giorno per giorno e ciò implica la corrispondente esigibilità e scadenza degli interessi maturati pro die, con la conseguenza che anche il termine prescrizione breve (ex artt. 2935 c.c. e 2948, n. 4, c.c.) inizia a decorrere in relazione a ciascuna scadenza, sicché la relativa estinzione del credito accessorio avrà ad oggetto soltanto gli interessi ultra quinquennali, ma non anche quelli maturatisi nel quinquennio precedente alla proposizione dell'eccezione di prescrizione.

IRAP

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZ. N. 2, 21 OTTOBRE 2019 – 4 NOVEMBRE 2019, N. 100 (PRESIDENTE BIASI RELATORE DE BIASE FREZZA)

IRAP - Presupposto - Attività di medico libero professionista esercitata presso due strutture private esterne - Autonomia organizzazione oggettiva.

L'attività libero professionale di un medico prestata avvalendosi di due strutture sanitarie esterne non smentisce la ricorrenza dei presupposti per l'imponibilità IRAP del reddito conseguito, in presenza della considerevole entità dei compensi annuali percepiti incrementata dall'utilizzo delle suddette strutture che consentono di massimizzare il numero delle prestazioni poiché ogni mansione organizzativa e di gestione viene espletata dal personale ivi operante. Cosicché l'autonomia organizzazione che connota il presupposto IRAP non è solo quella soggettiva, ossia personale del professionista, ma anche quella oggettiva approntata da strutture di cui il professionista si avvale in modo non occasionale e impiegando beni strumentali eccedenti, per quantità o valore, il minimo comunemente ritenuto indispensabile per l'esercizio dell'attività.

IRES

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I GRADO DI TRENTO, SEZ. N. 1, 5 DICEMBRE 2018 – 18 GENNAIO 2019, N.2 (PRESIDENTE E RELATORE ERLICHER)

IRES - Plusvalenze realizzate su partecipazioni societarie - Esenzioni – Requisiti – Condizioni

Ai sensi dell'art. 47, comma 7, del T.U.I.R., per la qualificazione - come dividendo o come plusvalenza - del rimborso a un socio in caso di recesso della partecipazione societaria, assume valenza dirimente la circostanza che vi sia stato l'annullamento della quota con la conseguente riduzione del patrimonio netto; nel caso ciò si sia verificato, si è in presenza di un recesso tipico che dà luogo a un dividendo; in caso contrario, si verifica una plusvalenza che costituisce provento esente nella misura del 95 per cento ai sensi dell'art. 87, commi 1 e 6, del T.U.I.R. ma che non consente la deduzione di costi.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I GRADO DI TRENTO, SEZ. N. 1, 10 SETTEMBRE 2018 – 20 MARZO 2019, N.33 (PRESIDENTE E RELATORE ANSELMI)

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I GRADO DI TRENTO, SEZ. N. 2, 24 SETTEMBRE 2019 – 8 OTTOBRE 2019, N.105 (PRESIDENTE DE BENEDETTO E RELATORE FLAIM)

IRES - Operazioni commerciali con imprese aventi sede in Stati a fiscalità privilegiata - Costi - Deducibilità - Condizioni

Ai sensi dell'art. 110, commi 10 e 11, del T.U.I.R. (nel testo in vigore ratione temporis), due erano le esimenti, tra loro alternative, delle quali non era quindi necessaria la contestuale presenza, che consentivano la deducibilità dei costi scaturenti da operazioni commerciali con soggetti residenti in Stati a fiscalità privilegiata, ferma comunque la concreta esecuzione delle operazioni commerciali:

- *la prova, da parte delle imprese residenti in Italia, che le imprese estere svolgevano prevalentemente un'attività commerciale effettiva;*
- *che le operazioni poste in essere rispondevano a un effettivo interesse economico; quest'ultimo elemento può essere provato dimostrando la convenienza economica anche tramite il differenziale medio di costo in euro tra l'offerta di un produttore comunitario e l'offerta di un produttore asiatico; vantaggi che verrebbero meno qualora si acquistasse da altro fornitore, vantaggi attinenti non necessariamente al prezzo ma anche ai costi accessori, alle modalità di attuazione (tempi di consegna), all'esistenza di vincoli organizzativi o commerciali o produttivi.*

IRPEF

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZ. N. 1, 28 GENNAIO 2019 – 11 FEBBRAIO 2019, N. 17 (PRESIDENTE PASCUCCI RELATORE GIULIANI)

IRPEF – Riscossione - Termine di prescrizione.

Per affermare la prescrizione del diritto alla riscossione occorre accertare quale sia il termine di prescrizione del credito tributario sottostante la cartella di pagamento non opposta in sede giurisdizionale; per i crediti erariali vige l'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. valendo per essi il principio dell'autonomia dei singoli periodi di imposta e delle relative obbligazioni.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I GRADO DI TRENTO, SEZ. N. 2, 22 FEBBRAIO 2019 – 18 MARZO 2019, N.28 (PRESIDENTE SERAO E RELATORE FLAIM)

Imposta sul reddito delle persone fisiche - Interpello disapplicativo - Carattere preventivo dell'istanza – Condizioni – Non preclusivo dell'azione giurisdizionale.

In tema di interpello disapplicativo, previsto dal combinato disposto degli artt. 167, comma 8 ter, del T.U.I.R. (nel testo in vigore ratione temporis) e 11 della l. n. 212 del 2000, la sua omissione non impedisce la successiva azione giurisdizionale perché, diversamente opinando, l'esercizio della facoltà di azione tutelata dall'art. 24 della Costituzione sarebbe inammissibilmente preclusa dal mancato adempimento di un obbligo extraprocessuale di ordine formale, che costituisce dunque un illecito meritevole di sanzione ma non preclude al contribuente di allegare e provare, sia in fase precontenziosa, sia nel successivo giudizio di impugnazione avverso gli atti impositivi, la sussistenza delle circostanze di fatto idonee a dimostrare che l'insediamento all'estero della società controllata non rappresenta una costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I GRADO DI TRENTO, SEZ. N. 2, 22 FEBBRAIO 2019 – 18 MARZO 2019, N.28 (PRESIDENTE SERAO E RELATORE FLAIM)

Imposta sul reddito delle persone fisiche - Redditi provenienti da impresa estera controllata e imputati a soggetto residente controllante – Condizioni – Dimostrazione di costruzione non artificiosa – Attività effettivamente svolta.

Ai sensi dell'art. 167 del T.U.I.R., le circostanze di fatto che devono essere prese in considerazione al fine di stabilire se in uno Stato membro U.E., ove è formalmente stabilita una società, vi sia un

esercizio effettivo di un'attività economica, per una durata di tempo indeterminata, mediante un'entità ivi insediata in pianta stabile, non possono essere sempre le medesime, ma variano a seconda dell'attività economica il cui esercizio effettivo è oggetto di accertamento. Infatti, il contenuto dell'attività economica incide sia sulle modalità sia sui mezzi con cui essa può essere effettivamente svolta. Per le società di holding, diverse da quelle ordinarie di produzione di beni e di servizi in favore di clientela indeterminata, la verifica circa l'effettività dell'impresa deve essere condotta in riferimento alle attività, proprie delle holding, di direzione, coordinamento e amministrazione delle partecipazioni possedute in società operative. In particolare, assumono rilievo decisivo le decisioni di governo e indirizzo delle partecipazioni detenute; la partecipazione, da parte degli amministratori della holding, alle assemblee delle società controllate, le decisioni in ordine all'impiego dei dividendi percepiti dalle società controllate.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZ. N. 2, 25 MARZO 2019 – 1 APRILE 2019, N. 38
(PRESIDENTE BIASI RELATORE PONTALTI)

Imposta sui redditi – Oneri deducibili – Prova – Condizioni.

Non compete al Giudice la riduzione in via equitativa, per l'asserita presenza di oneri deducibili dei quali però non è stata fornita compiuta dimostrazione, di un imponibile accertato in base a movimentazioni bancarie non giustificate dal contribuente, ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973, in quanto in tal modo si introdurrebbe un elemento di determinazione dell'imponibile non fondato su una specifica prova contraria e, dunque, non compreso nella fattispecie normativa tributaria.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZ. N. 1, 27 MAGGIO 2019 – 31 MAGGIO 2019, N. 56
(PRESIDENTE PASCUCCHI RELATORE CHIETTINI)

Imposta sui redditi - Redditi fondiari – Imputazione – Condizioni.

L'art. 26 del D.P.R. n. 917 del 1986, sull'imputazione dei redditi fondiari, laddove prevede che i corrispettivi da locazione “concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito”, comporta l'applicazione del principio di competenza (che impone di registrare la transazione nel periodo di imposta a cui si riferisce indipendentemente dal momento in cui si verifica il pagamento) ma non prevede che concorrano a integrare il reddito del proprietario anche i corrispettivi non percepiti in un dato periodo perché l'appartamento non è stato occupato a seguito della risoluzione anticipata del contratto, la quale elimina la causa giustificativa della prestazione.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZ. N. 1, 13 MAGGIO 2019 – 26 AGOSTO 2019, N. 71
(PRESIDENTE PASCUCCHI RELATORE GIULIANI) - PUBBLICATA DA “IL TRIBUTARIO.IT”

Imposta sui redditi – Redditi diversi – Cessione di marchio – Condizioni.

Il corrispettivo per la cessione di un marchio da parte di soggetti non imprenditori non costituisce reddito imponibile ai fini IRPEF (neppure ex art. 67, comma 1, lettera i), quali redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente, del D.P.R. n. 917 del 1986); infatti, la cessione del marchio ha per oggetto il trasferimento al cessionario dello ius excludendi alios, nel quale si

compendiano gli effetti giuridici della titolarità del segno distintivo, e il corrispettivo non deriva dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere in capo al cedente bensì dal trasferimento al cessionario del diritto di uso esclusivo per la totalità, o una parte, dei prodotti o servizi per i quali il marchio è stato registrato.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZ. N. 1, 21 GENNAIO 2019 – 4 SETTEMBRE 2019, N. 74 (PRESIDENTE PASCUCCI RELATORE PRESTA) - PUBBLICATA DA “IL TRIBUTARIO.IT”

Imposta sui redditi – Esenzione per vittime, e familiari, di atti di terrorismo e strage – Titolare di assegno vitalizio – Titolare di pensione ordinaria – Differenze.

Gli assegni vitalizi percepiti dai parlamentari in dipendenza della cessazione dalla carica si collegano all'indennità di carica goduta in relazione all'esercizio del mandato pubblico, tanto che il vitalizio può essere definito quale proiezione economica dell'indennità. Quest'ultima ha connotazioni distinte da quelle proprie della retribuzione perché è finalizzata a garantire il libero svolgimento del mandato, consentendo anche ai non abbienti l'accesso alle cariche pubbliche e l'esercizio delle funzioni a queste connesse. Per cui non sussiste identità né di natura né di regime giuridico tra la posizione dei titolari di assegni vitalizi e la posizione dei titolari di pensioni ordinarie. Conseguentemente, il titolare del vitalizio non può beneficiare dell'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'art. 3 della l. n. 206 del 2004 per le vittime, e loro familiari, di atti di terrorismo e di strage.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZ. N. 2, 8 APRILE 2019 – 5 SETTEMBRE 2019, N. 80 (PRESIDENTE BIASI RELATORE PRESTA)

Imposte sui redditi – Soggetti passivi – Residenza e domicilio – Requisiti.

Per definire la residenza fiscale l'art. 2, comma 2, del T.U.I.R. dispone che “si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile”. La norma richiede dunque tre presupposti, in alternativa tra loro e, di questi, il domicilio e la residenza sono concetti ricavati dal codice civile, secondo cui sia il domicilio che la residenza si compongono di un elemento materiale (la fisica permanenza in un luogo) e di un elemento soggettivo (la libera volontà di concentrare in un luogo i propri affari patrimoniali e non, nel caso di domicilio; la propria permanente abitazione familiare in caso di residenza; la propria provvisoria abitazione familiare in caso di dimora).

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZ. N. 2, 17 DICEMBRE 2018 – 23 SETTEMBRE 2019, N. 85 (PRESIDENTE E RELATORE BIASI)

Redditi persone fisiche iscritte AIRE – Onere della prova - Attestazioni rilasciate da enti esteri – Validità - Condizioni.

La presentazione da parte di un cittadino iscritto all'AIRE di un'attestazione di residenza fiscale estera rilasciata da un'autorità fiscale unionale e di un permesso di soggiorno illimitato nello Stato estero, nonché la dimostrazione dell'effettiva disponibilità di un'attività e di una stabile abitazione,

sono elementi idonei ai fini della prova (e quindi del riconoscimento) della sua residenza all'estero; qualora uno Stato membro manifesti riserve in ordine all'esattezza dei fatti sui quali quei certificato si basano, ovvero sulla valutazione giuridica di tali fatti, deve attivare la procedura relativa allo scambio di informazioni e di assistenza amministrativa prevista dalla Direttiva n. 2011/16/UE e l'Ente che ha rilasciato quel certificato è tenuto a riesaminare la sua correttezza ed eventualmente a revocarlo.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I GRADO DI TRENTO, SEZ. N. 1, 17 LUGLIO 2019 – 9 AGOSTO 2019, N.86 (PRESIDENTE ERLICHER E RELATORE CUCCARO)

Imposta sul reddito delle persone fisiche e giuridiche – Cessione di azienda – Plusvalenza – Opzione per la rateizzazione - Società di persone - Ammissibilità.

L'art. 86 del T.U.I.R. prevede che la plusvalenza derivante dalla cessione di azienda concorre a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è realizzata, ovvero, a richiesta del cedente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei tre successivi. La possibilità di fruire della rateizzazione viene meno nel caso di cessione dell'unica azienda da parte dell'imprenditore individuale, posto che in tal caso egli perde lo status di imprenditore. Tuttavia, tale principio non può essere esteso alla diversa ipotesi in cui la cessione avvenga da parte di società di persone perché in tal caso lo status di imprenditore permane sino alla cancellazione della società dal registro delle imprese, che ne comporta l'estinzione.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZ. N. 1, 27 MAGGIO 2019 – 30 OTTOBRE 2019, N. 98 (PRESIDENTE PASCUCCI RELATORE PRESTA) - PUBBLICATA DA "IL TRIBUTARIO.IT"

Imposta sui redditi – Redditi diversi – Diritto di superficie a tempo determinato su di un impianto di erogazione di carburante – Simulazione relativa – Negozio dissimulato – Costituzione di un diritto personale nei confronti del concedente.

È incoerente con le finalità degli artt. 952 e 953 c.c. la costituzione a tempo determinato, a favore di una società, di un diritto di superficie su di un impianto di erogazione di carburante come proprietà separata da quella del suolo (rimasta al contribuente - socio della medesima società), perché la costruzione è già esistente e per il prezzo concordato (un canone fisso annuale e, a consuntivo, una prevalente parte variabile indeterminata in quanto connessa alla quantità di carburante venduta). Tale operazione consente alla società di imputare a conto economico i costi rappresentati dal canone-prezzo e al contribuente di fruire dell'esenzione fiscale prevista per le plusvalenze realizzate mediante cessione di beni immobili, acquistati o realizzati da più di cinque anni. Si è dunque in presenza non di un'alienazione di una proprietà esistente ma della costituzione di un diritto personale nei confronti del concedente; consegue a ciò che il reddito del contribuente afferente al canone-prezzo rientra tra i redditi diversi e, in particolare, tra quelli derivanti dall'assunzione di obblighi di permettere di cui all'art. 67, comma 1, lett. l), del T.U.I.R.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI BOLZANO, SEZ. N. 2, DEP. 22 LUGLIO 2019, N. 44 (PRESIDENTE E RELATORE RANZI)

Imposte sui redditi – Richiesta di rimborso – Termini.

Il termine di decadenza per la presentazione dell'istanza di rimborso delle imposte sui redditi, previsto dall'art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973, non può che decorrere dal giorno dei singoli versamenti in acconto; e nel caso in cui questi risultino parzialmente o totalmente non dovuti sussiste l'interesse e la possibilità di richiedere il rimborso sin da tale momento, a nulla rilevando la riliquidazione successiva.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI BOLZANO, SEZ. N. 2, DEP. 30 LUGLIO 2019, N. 46
(PRESIDENTE RANZI RELATORE RISPOLI)

Imposte sui redditi – Accertamento - Interposizione fittizia o interposizione reale – Irrilevanza.

L'art. 37, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973, in forza del quale sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona, non distingue tra interposizione fittizia e reale, sicché la sua applicazione non è limitata alle sole operazioni simulate. Ne deriva che è legittima l'applicazione di detta disciplina alla costituzione di una società funzionale alla realizzazione di un risparmio fiscale tramite lo spostamento di quote di reddito imponibile dalla persona fisica alla persona giuridica.

IVA

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZ. N.1, 10 DICEMBRE 2018 – 10 GENNAIO 2019, N.9 (PRESIDENTE PASCUCCI RELATORE CHIETTINI) - PUBBLICATA DA “IL TRIBUTARIO.IT”¹¹

IVA - Operazioni effettuate nei confronti di acquirenti domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea – Procedure.

L'art. 38 quater del D.P.R. n. 633 del 1972 stabilisce due distinte modalità di detassazione della vendita di beni, destinati all'uso personale o familiare e da trasportarsi nei bagagli personali, effettuata nei confronti dei acquirenti-viaggiatori domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea: il c.d. “rimborso immediato” e il c.d. “rimborso successivo”. Nel primo caso, l'agevolazione viene concessa direttamente dal commerciante che emette fattura senza applicazione di IVA scorporandola dal prezzo di vendita al pubblico. La fattura consegnata al cessionario straniero, che deve trasportare i beni fuori dall'Unione Europea entro il terzo mese successivo a quello del loro acquisto, deve essere da questi restituita, con il visto dell'Ufficio doganale di uscita dall'Unione Europea, al cedente entro il quarto mese successivo all'effettuazione dell'operazione. Se il cedente non riceve la fattura vistata dall'Ufficio doganale deve procedere, entro il mese successivo, a regolarizzare l'operazione. Per l'operatore economico italiano questa seconda procedura è più rischiosa di quella che prevede il rimborso successivo perché egli, che vende un bene a un soggetto domiciliato fuori dall'Unione europea, deve confidare nel fatto che detto soggetto esporti effettivamente il bene ceduto, che lo faccia entro tre mesi, e che gli invii poi la documentazione vistata dalla dogana competente nei termini di legge, pena la riconfigurazione dell'operazione in imponibile con il conseguente danno economico. Tali disposizioni, traducendosi in un'agevolazione fiscale la cui applicazione è decisa con libertà dal commerciante italiano, non sono suscettibili di interpretazione estensiva.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZ. N.1, 17 DICEMBRE 2018 – 30 GENNAIO 2019, N.11 (PRESIDENTE E RELATORE PASCUCCI)

IVA – Rimborso di maggiore imposta versata dal consumatore finale - Giurisdizione del Giudice ordinario.

Un'Amministrazione pubblica che ha erroneamente versato una maggiore IVA all'impresa che ha edificato un'opera pubblica è un consumatore finale e, in quanto tale, non è legittimata ad agire innanzi alla giurisdizione tributaria per la restituzione della parte di imposta versata all'impresa esecutrice dei lavori ma non dovuta; questa tipologia di pretesa è di competenza del Giudice ordinario.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZ. N.1, 25 FEBBRAIO 2019 – 28 FEBBRAIO 2019, N.20 (PRESIDENTE PASCUCCI RELATORE CHIETTINI)

IVA - Reverse charge – Condizioni.

L'applicazione del regime IVA opzionale impone che la relativa opzione sia manifestata nell'atto di vendita (come richiesto dall'art. 10, primo comma, n. 8 ter) del decreto IVA) ma tale espressione di volontà è essenziale ma non esclusiva poiché è altresì obbligatorio che la fatturazione avvenga con il sistema dell'inversione contabile (c.d. reverse charge di cui all'art. 17, commi 5 e 6, dello stesso decreto) e che i documenti siano poi assoggettati alle registrazioni contabili previste dalle disposizioni di cui al citato comma 5 dell'art. 17. Solo con il combinato disposto di dette azioni un bene esente IVA può (sussistendo i requisiti di legge) legittimamente essere venduto assoggettandolo volontariamente a IVA.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZ. N.2, 18 FEBBRAIO 2019 – 6 MARZO 2019, N.23 (PRESIDENTE BIASI RELATORE CHIETTINI)

IVA – Esenzioni – Interpretazione restrittiva - Commissioni per le prestazioni effettuate tra coassicuratori in adempimento di clausole di delega – Inapplicabilità.

Poiché le esenzioni dall'IVA vanno intese restrittivamente in quanto introducono deroghe al principio generale in base al quale l'IVA è riscossa per ogni prestazione di servizi eseguita a titolo oneroso da un soggetto passivo, non rientrano tra le operazioni esenti le commissioni per le prestazioni effettuate tra coassicuratori in adempimento di clausole di delega, le quali non hanno natura assicurativa (la quale nasce solo dal contratto di assicurazione) e non incidono sul rapporto tra coassicuratore delegato e assicurato né ne instaurano uno ulteriore; dette commissioni non costituiscono neppure una prestazione accessoria alle operazioni esenti perché non hanno come diretto beneficiario l'assicurato ma i coassicuratori; dette commissioni, inoltre, non sono riconducibili a prestazioni di mandato salvo che venga provato che il mandatario abbia effettivamente svolto un'attività oggettivamente assicurativa quale la ricerca di potenziali clienti da mettere in relazione anche con le altre imprese coassicuratrici mandanti.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZ. N.2, 11 MARZO 2019 – 25 MARZO 2019, N.28 (PRESIDENTE BIASI RELATORE CHIETTINI)

IVA - Imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale la costruzione di fabbricati a destinazione abitativa - Detrazione di imposta – Condizioni.

Ai sensi dell'art. 19 bis 1, comma 1, lett. i), del D.P.R. n. 633 del 1972, “non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto di fabbricati, o di porzione di fabbricato, a destinazione abitativa ... salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la costruzione dei predetti fabbricati o delle predette porzioni”. Per dette ultime imprese, che svolgono dunque in via principale o esclusiva l'attività di costruzione/ristrutturazione di immobili, è comunque necessaria anche l'inerenza del bene acquistato all'attività imprenditoriale, intesa come strumentalità del bene rispetto a quest'ultima, la cui dimostrazione (in base al

combinato disposto degli artt. 4, comma 2, n. 1, e 19, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972) non può presumersi in ragione della mera qualità di soggetto commerciale del contribuente, essendo onere di chi invoca la detrazione provare che tali operazioni passive sono state effettivamente compiute nell'esercizio d'impresa, cioè in stretta connessione con le finalità imprenditoriali. È tale prova deve essere concreta e rispondente all'effettivo esercizio dell'attività imprenditoriale.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZ. N.2, 9 LUGLIO 2018 – 22 LUGLIO 2019, N.65 (PRESIDENTE E RELATORE BIASI) - PUBBLICATA DA "IL TRIBUTARIO.IT"

IVA – Cessazione di attività – Rimborso – Condizioni - Prescrizione.

A seguito di cessazione di un'attività, la richiesta di rimborso relativa all'eccedenza IVA maturata negli anni precedenti è regolata dall'art. 30, comma 2, del D.P.R. n. 633 del 1972 e il corrispondente diritto al rimborso è soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale (e non a quello biennale previsto dall'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, applicabile in via sussidiaria e residuale solo in mancanza di specifiche disposizioni), proprio perché, in mancanza di prosecuzione dell'attività non sarebbe possibile portare l'eccedenza in detrazione l'anno successivo. Ai fini del rimborso dell'eccedenza d'imposta è sufficiente la manifestazione di volontà mediante la compilazione, nella dichiarazione annuale, del quadro "RX4", sebbene non accompagnata dalla presentazione del modello "VR", che costituisce solo un presupposto per l'esigibilità del credito, sicché, anche in caso di cessazione d'attività, nella quale non è possibile portare in detrazione l'eccedenza l'anno successivo, una volta esercitato tempestivamente in dichiarazione il diritto al rimborso, non è applicabile il termine biennale di decadenza, previsto dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 ma solo a quello ordinario di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZ. N.2, 4 FEBBRAIO 2019 – 5 SETTEMBRE 2019, N.77 (PRESIDENTE BIASI RELATORE PRESTA)

IVA – Contratto di permuta – Operazioni distinte – Condizioni.

Un contratto di permuta di immobili strumentali - benché vi sia stata anche una dazione a conguaglio in denaro - realizza due distinte operazioni entrambe soggette a IVA (ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972), soggiace all'imposta di registro in misura fissa (ai sensi dell'art. 40, comma 1, del D.P.R. n.131 del 1986) e alle imposte ipotecaria e catastale nella misura del 3 per cento su entrambi gli immobili oggetto delle reciproche cessioni da parte delle società permutanti (ai sensi dell'art. 1 bis della tariffa allegata al d.lgs. n. 347 del 1990).

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI BOLZANO, SEZ. N. 1, DEP. 8 AGOSTO 2019, N. 50 (PRESIDENTE E RELATORE MARINARO)

IVA – Indebito - Procedura di variazione – Istanza di rimborso – Ammissibilità.

In ipotesi di indebito tributario in materia di IVA, il ricorso da parte del contribuente alla procedura residuale di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 è ammissibile poiché la procedura di variazione di cui all'art. 26 del D.P.R. n. 633 del 1972 è facoltativa e non obbligatoria; quest'ultima facilita il recupero dell'imposta pagata indebitamente in caso di variazione negativa dell'imponibile, poiché consente al soggetto passivo di recuperare l'imposta mediante esercizio della detrazione anziché presentare istanza di rimborso; l'istanza di rimborso è dunque complementare alla procedura di variazione dell'imponibile ed è certamente esperibile in tutti i casi in cui non sia possibile registrare la variazione a norma dell'art. 26.

NOTIFICAZIONI

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZ. N.1, 15 OTTOBRE 2018 – 3 GENNAIO 2019, N.1 (PRESIDENTE E RELATORE PASCUCCI)

Notificazioni - Cittadino iscritto AIRE - Art. 142 C.P.C.

Quando l'indirizzo estero di un contribuente è conoscibile dall'Amministrazione finanziaria attraverso la consultazione delle iscrizioni all'AIRE, è invalida la notifica disposta in Italia nei confronti di un cittadino italiano residente all'estero e avente a oggetto l'esito dell'attività di liquidazione a seguito del controllo automatizzato di redditi a tassazione separata; in tal caso, la procedura di notifica avrebbe dovuto essere effettuata con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 142 C.P.C.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZ. N.1, 29 APRILE 2019 – 21 GIUGNO 2019, N.61 (PRESIDENTE E RELATORE PASCUCCI) - PUBBLICATA DA "IL TRIBUTARIO.IT"

Notificazioni - Società costituita all'estero - Art. 142 C.P.C.

La procedura di notificazione prevista dal quarto comma dell'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973 per i "contribuenti non residenti" presuppone lo status di "contribuente in Italia" divenuto residente all'estero per effetto di un trasferimento che, nel caso di società, non ne abbia vulnerato la continuità giuridica. All'opposto, in caso di una società costituita all'estero, avente sede legale e fiscale all'estero, mai iscritta nel registro delle imprese italiano, dunque mai stata contribuente in Italia, la notificazione deve essere eseguita secondo la procedura di cui all'art. 142 C.P.C., ossia in uno dei modi consentiti dalle convenzioni internazionali e, in subordine, con spedizione a mezzo di raccomandata e consegna di altra copia al pubblico ministero che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale è diretta. E ciò anche quando l'Agenzia delle Entrate contesta la c.d. esterovestizione di quella società.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZ. N.1, 28 OTTOBRE 2019 – 15 NOVEMBRE 2019, N.101 (PRESIDENTE PASCUCCI RELATORE CHIETTINI)

Notificazioni - Irreperibilità relativa - Raccomandata informativa - Regolamento postale - Avviso di giacenza - Procedura.

La raccomandata informativa prevista dagli artt. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973, 60 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 140 C.P.C. in caso di irreperibilità relativa del destinatario di un atto dell'Amministrazione finanziaria, contiene non l'atto da notificare ma la semplice notizia del deposito dello stesso nella Casa comunale, per cui essa è soggetta non alle disposizioni sulle notificazioni a mezzo posta di cui alla l. n. 890 del 1982 ma alle prescrizioni del regolamento postale per la raccomandata ordinaria di cui al D.M. 9.4.2001. Da ciò discende, materialmente, che la raccomandata informativa deve essere spedita con allegata la cartolina/ricevuta di ritorno; che tale cartolina viene staccata dalla busta della raccomandata, e inviata all'indirizzo sopra di essa indicato, solo in caso di effettiva consegna della stessa raccomandata al destinatario; che, all'opposto, se il destinatario non è reperibile al momento dell'accesso, l'addetto alla distribuzione compila il modulo "avviso di giacenza" indicando l'ufficio postale dove è possibile ritirare la raccomandata e lascia detto modulo sulla porta dell'abitazione; che se la raccomandata non viene ritirata entro il termine prescritto l'avviso di ricevimento rimane allegato alla busta della raccomandata e il tutto (compresa quindi l'attaccata cartolina di ritorno) viene restituito al mittente con la stampigliatura "al mittente per compiuta giacenza".

OPERAZIONI INESISTENTI

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZ. N.2, 11 MARZO 2019 – 25 MARZO 2019, N.28 (PRESIDENTE BIASI RELATORE CHIETTINI)

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZ. N. 1, 8 LUGLIO 2019 – 22 LUGLIO 2019, N. 68 (PRESIDENTE PRESTA RELATORE CHIETTINI)

Operazioni oggettivamente inesistenti – Onere della prova.

In caso di operazioni qualificate dall'Amministrazione finanziaria "oggettivamente inesistenti", ossia quando essa afferma che la fattura costituisce l'espressione cartolare di un'operazione commerciale in realtà mai posta in essere, spetta all'Ufficio l'onere di fornire elementi probatori, anche in forma indiziaria e presuntiva (gravi, univoci, correlati e concordanti che devono essere raccolti e vagliati unitariamente avendo riguardo alle concrete circostanze del caso), ma sempre sufficientemente attendibili e fondati, del fatto che l'operazione fatturata non è stata effettuata. Successivamente, spetta al contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, con la specificazione che tale prova non può consistere nell'esibizione di fatture o nella dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento, poiché questi sono facilmente falsificabili e vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reali quelle che sono operazioni fittizie.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZ. N. 2, 11 MARZO 2019 – 25 MARZO 2019, N.29 (PRESIDENTE BIASI RELATORE CHIETTINI)

Operazioni oggettivamente inesistenti – Emissione di nota di credito – Divieto.

Un'operazione di storno di fattura con nota di variazione dello stesso importo può ritenersi giuridicamente legittima unicamente nell'ipotesi in cui l'operazione oggetto della fattura sia effettiva e non quando si sia trattato di un'operazione materialmente o giuridicamente inesistente, perché l'inesistenza dell'operazione vieta l'utilizzazione del meccanismo dell'emissione di una nota di credito, poiché detto meccanismo è consentito e utilizzabile solo per rimediare a un'operazione effettiva e reale. Tale principio discende dal disposto dell'art. 21, comma 7, del D.P.R. n. 633 del 1972 il quale - nel prevedere che, se viene emessa fattura per operazioni inesistenti, l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura - incide direttamente sul soggetto emittente la fattura, costituendolo debitore d'imposta sulla base dell'applicazione del solo principio cartolare, e indirettamente (in combinato disposto con gli artt. 19, comma 1, e 26, comma 3, dello stesso D.P.R.) anche sul destinatario della fattura medesima, il quale non può esercitare il diritto alla detrazione o alla variazione dell'imposta in totale carenza

del suo presupposto, e cioè dell'acquisto di beni e servizi nell'esercizio di un'impresa, arte o professione.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZ. N. 1, 8 LUGLIO 2019 – 22 LUGLIO 2019, N. 68 (PRESIDENTE PRESTA RELATORE CHIETTINI)

Operazioni oggettivamente inesistenti - Operazioni soggettivamente inesistenti – Condizioni.

Nella realtà la distinzione fra operazioni fittizie dal lato oggettivo (l'affermata cessione di beni non è mai stata posta in essere) e operazioni fittizie dal lato soggettivo (uno o entrambi i soggetti del rapporto documentato sono falsi), di cui all'art 1 del d.lgs. n. 74 del 2000, può presentarsi meno marcata di quanto appaia chiara sul piano teorico, per cui in giurisprudenza si assiste talvolta alla sovrapposizione concettuale delle due nozioni, qualificando spesso le operazioni contestate come “non cessioni di beni” o “non prestazione di servizi”; in tal senso è emblematica la terminologia utilizzata dalla Corte di Giustizia, la quale afferma da tempo che il diritto alla detrazione, sotto forma di credito d'imposta, è invocato fraudolentemente o abusivamente quando non sussistono i criteri oggettivi su cui si fondano le nozioni di “cessioni di beni” o di “prestazioni di servizi”.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI BOLZANO, SEZ. N.2, DEP.19 MARZO 2019, NN. 12 E 13 (PRESIDENTE E RELATORE RANZI)

Operazioni soggettivamente inesistenti – Onere della prova.

Quando l'Amministrazione finanziaria contesta che un'individuata fatturazione attiene a operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare, anche solo in via indiziaria, non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta. La prova della consapevolezza dell'evasione richiede che l'Amministrazione finanziaria dimostri, in base ad elementi oggettivi e specifici non limitati alla mera fittizietà del fornitore, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'ordinaria diligenza in rapporto alla qualità professionale ricoperta, che l'operazione si inseriva in un'evasione fiscale, ossia che egli disponeva di indizi idonei a porre sull'avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto sulla sostanziale inesistenza del contraente. Sul contribuente incombe la prova contraria di aver agito in assenza di consapevolezza di partecipare a un'evasione fiscale e di aver adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI BOLZANO, SEZ. N.2, DEP.19 MARZO 2019, NN. 12/13/15/17 (PRESIDENTE E RELATORE RANZI)

Operazioni soggettivamente inesistenti – Deducibilità dei costi – Ammissibilità – Condizioni.

Ai sensi dell'art. 14, comma 4 bis, della l. n. 537 del 1993, come modificato dall'art. 8, comma 1, del D.L. n. 16 del 2012, l'acquisto di merce con fatture soggettivamente inesistenti non esclude la

detrazione dei costi ai fini dell'imposizione diretta; se i beni acquistati non sono stati utilizzati direttamente per commettere un reato ma per essere commercializzati, non è più sufficiente il coinvolgimento, anche consapevole, dell'acquirente in operazioni fatturate da soggetto diverso dall'effettivo venditore perché non siano deducibili, ai fini delle imposte dirette, i costi relativi a dette operazioni; ferma resta, tuttavia, la verifica della concreta deducibilità dei costi stessi in relazione ai requisiti generali di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI BOLZANO, SEZ. N. 1, DEP. 29 LUGLIO 2019, N. 45
(PRESIDENTE E RELATORE RANZI)

Operazioni oggettivamente inesistenti – Onere della prova.

Ove l'Amministrazione contesti al contribuente l'indebita detrazione di fatture in quanto relative a operazioni oggettivamente inesistenti, fornendo elementi probatori del fatto che l'operazione fatturata non è stata effettuata (ad esempio, provando che la società emittente la fattura è una cartiera), ricade sul contribuente l'onere di dimostrare la fonte legittima della detrazione, altrimenti non operabile; in particolare, laddove sia stata contestata l'inesistenza oggettiva delle operazioni, il contribuente è tenuto a dimostrare la loro effettiva esistenza e tale prova non può consistere nell'esibizione della fattura o nella dimostrazione della mera regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, i quali vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI BOLZANO, SEZ. N. 1, DEP. 29 LUGLIO 2019, N. 45
(PRESIDENTE E RELATORE RANZI)

Operazioni oggettivamente inesistenti – Buona fede del cessionario – Irrilevanza.

Una volta accertata l'inesistenza oggettiva di un'operazione, va escluso in radice che possa configurarsi la buona fede del cessionario o committente, il quale è ben consapevole di avere - o non avere - ricevuto una determinata fornitura di beni o prestazione di servizi.

PROCESSO TRIBUTARIO

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZ. N. 2, 11 MARZO 2019 – 12 MARZO 2019, N. 24 (PRESIDENTE BIASI RELATORE CHIETTINI)

Processo tributario - Interruzione a seguito della morte di una parte - Istanza di trattazione della causa – Procedura e condizioni.

Dopo l'interruzione del processo a seguito della morte di una delle parti, l'istanza di trattazione della causa ai sensi dell'art. 43 c.p.t. può essere presentata non solo "dalla parte colpita dall'evento o dai suoi successori" ma anche "da qualsiasi altra parte" gravando così su qualunque parte del processo interrotto la diligenza di riattivare un procedimento giurisdizionale in stato di temporanea quiescenza. Detta istanza di trattazione, ove esprima chiaramente la volontà di riattivare il processo interrotto, comporta solo il sorgere del dovere in capo al presidente della commissione tributaria, o della sezione, di fissare la data di trattazione di quella controversia. Alcun altro dovere o potere è previsto in capo al presidente o, in seguito, al collegio giudicante, e tanto meno quello di sindacare l'interesse, sostanziale o processuale, della parte a formulare l'istanza di trattazione, atto volto unicamente a formalizzare la libera volontà della parte di proseguire un rapporto processuale già correttamente avviato; trattasi di un atto di impulso processuale diretto a riattivare nei termini il processo quiescente attraverso la restaurazione del completo contraddittorio; atto per il quale, significativamente, non è prevista la notifica diretta alle altre parti già costituite. E una volta che la parte a garanzia della quale il processo è stato interrotto ha liberamente riattivato quel processo reintegrando così il completo contraddittorio, non sono legittimati a dolersi di tale riattivazione le altre parti del processo le quali erano e sono regolarmente costituite quali contraddittori e che, di fronte alla detta interruzione e alla successiva riattivazione, rivestono la qualità di meri astanti.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZ. N. 2, 25 MARZO 2019 – 25 MARZO 2019, N. 32 (PRESIDENTE BIASI RELATORE CHIETTINI)

Definizione agevolata delle controversie tributarie – Conclusione positiva – Esito processuale.

L'adesione alla procedura di definizione agevolata delle controversie tributarie con la sua positiva conclusione costituisce una causa di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. L'estinzione è dichiarata dal giudice che ha ritualmente rilevato la sussistenza della fattispecie (e, quindi, anche a seguito di comunicazione dell'Ufficio parte in giudizio), il quale deve anche disporre la compensazione delle spese di lite.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZ. N. 1, 25 MARZO 2019 – 4 APRILE 2019, N. 40
(PRESIDENTE PASCUCCI RELATORE CHIETTINI) - PUBBLICATA DA “IL TRIBUTARIO.IT”

Processo tributario – Sentenza di rito – Non costituisce giudicato – Condizioni.

Una sentenza di rito (che non contiene la soluzione di un problema di merito attinente alla sussistenza di una posizione sostanziale, che non statuisce sull’illegittimità o meno di un avviso di accertamento emesso da una direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate) che riguarda una società partecipata, non è idonea a costituire giudicato, per cui la stessa non può essere posta a fondamento di una decisione giurisdizionale sull’accertamento emesso da altra Direzione provinciale nei confronti della società partecipante. Una sentenza di rito non determina inscindibilità di rapporti giuridici processuali per cui, nonostante la sussistenza del regime di tassazione per trasparenza, in presenza dell’impugnazione di differenti atti di accertamento emessi da diverse direzioni provinciali sono possibili esiti giudiziali difformi.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZ. N. 2, 25 MARZO 2019 – 5 APRILE 2019, N. 43
(PRESIDENTE BIASI RELATORE CHIETTINI) - PUBBLICATA DA “IL TRIBUTARIO.IT”

Processo tributario - Legittimazione passiva del concessionario della riscossione e dell’ente creditore –Condizioni.

Nelle liti promosse contro il concessionario della riscossione questi è legittimato esclusivo solo se la lite riguarda la regolarità o la validità degli atti esecutivi, altrimenti deve chiamare in causa l’ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite. Pertanto, dopo che il Legislatore ha espressamente regolato i rapporti tra ente impositore e agente della riscossione con l’art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999 imponendo il dovere della chiamata in causa dell’effettivo creditore interessato, si è imposto il criterio che individua sempre e comunque la legittimazione passiva nel soggetto che ha emesso l’atto impugnato veicolo della pretesa tributaria (con l’onere di convocare l’altro soggetto interessato alla medesima pretesa fiscale), criterio che presenta un’evidente portata semplificatoria anche per il privato contribuente. Nondimeno, ove si discuta della prescrizione del credito tributario, ove si contesti l’attuale sussistenza dell’an della pretesa tributaria, la legittimazione passiva spetta anche all’Ente titolare di quel credito tributario.

Processo tributario - Intimazione di pagamento – Impugnazione – Requisiti.

L’intimazione di pagamento è impugnabile innanzi al giudice tributario come tutti gli atti con cui l’Amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definitiva, ancorché tale comunicazione non si concluda con una formale intimazione di pagamento bensì con un invito bonario a versare quanto dovuto. Essa è sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all’atto impositivo da cui è sorto il debito; ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l’impugnazione dell’intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell’intimazione predetta. Inoltre, l’intimazione ad adempiere entro il termine di giorni cinque, di cui all’art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973, è un atto idoneo a produrre l’interruzione della prescrizione: da ciò la sua impugnabilità per far valere, mediante l’eccezione di prescrizione, un

fatto estintivo dell'obbligazione tributaria a suo tempo accertata e, quindi, la sopraggiunta prescrizione del diritto alla riscossione.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZ. N. 2, 17 GIUGNO 2019 – 17 GIUGNO 2019, N.60 (PRESIDENTE E RELATORE BIASI)

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZ. N. 1, 25 FEBBRAIO 2019 – 23 AGOSTO 2019, N.69 (PRESIDENTE PASCUCCI RELATORE GIULIANI)

Processo tributario – Prove - Sentenza penale di patteggiamento – Condizioni.

La sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. (c.d. "patteggiamento"), pur non acquisendo efficacia di giudicato, costituisce un indiscutibile elemento di prova per il giudice tributario di merito il quale, se vuole discostarsene (tenendo conto della possibile duplicità delle strategie che il contribuente può adottare in sede penale e tributaria, potendo legittimamente nel primo caso concordare la pena per mere ragioni di opportunità, come la riduzione dei costi e dei tempi di giustizia o per evitare ripercussioni alla propria immagine), deve motivare, in sentenza, le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità e il giudice penale vi abbia prestato fede.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZ. N. 1, 9 SETTEMBRE 2019 – 1 OTTOBRE 2019, N. 90 (PRESIDENTE E RELATORE PASCUCCI)

Processo tributario - Impugnazione di cartella di pagamento – Condizioni.

In conformità all'art 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, una cartella recante l'intimazione di pagamento di un credito tributario avente titolo in un precedente avviso di accertamento notificato, e a suo tempo non impugnato, può essere contestata innanzi agli organi del contenzioso tributario ed essere da essi invalidata solo per vizi propri, non già per vizi suscettibili di rendere nullo o annullabile l'avviso di accertamento presupposto. E ciò vale sia nell'ipotesi di avviso di accertamento notificato e non impugnato ma anche nell'ipotesi di avviso di accertamento a suo tempo autonomamente impugnato, atteso che con l'impugnazione della cartella non si possono perpetuare/rinnovare le censure mosse a suo tempo nei confronti dell'avviso di accertamento.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZ. N. 1, 23 SETTEMBRE 2019 – 30 OTTOBRE 2019, N. 99 (PRESIDENTE E RELATORE PASCUCCI)

Processo tributario – Credito fiscale e compensazione debito.

Il servizio telematico messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 37, comma 49 bis, del D.L. n. 223 del 2006 è deputato a far sì che il sistema verifichi la spettanza del credito fiscale e la sua utilizzabilità al fine della compensazione con il debito. L'inosservanza di tale procedura, a favore di un servizio di remote banking predisposto da un istituto di credito, integra un'ipotesi non di violazione meramente formale ma di violazione formale che, impedendo l'attività di controllo da parte dell'Amministrazione, non garantisce l'attività di contrasto degli abusi

derivanti dalla compensazione di crediti inesistenti, e che è punibile ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 471 del 1997.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZ. N. 2, 14 OTTOBRE 2019 – 20 NOVEMBRE 2019, N. 105 (PRESIDENTE BIASI RELATORE PONTALTI)

Contenzioso tributario - Diniego di procedere all'annullamento in autotutela - Impugnabilità - Sindacato giurisdizionale.

Un provvedimento di diniego di autotutela emesso dall'Amministrazione finanziaria è un atto impugnabile, anche in presenza di un atto impositivo divenuto definitivo, se idoneo a incidere sul rapporto tributario perché, con l'esplicazione delle concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che lo sorreggono, porta a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria. Detto provvedimento può quindi essere contestato in sede giurisdizionale sia per vizi motivazionali (quindi per vizi propri) sia per sottoporre al vaglio del Giudice tributario la correttezza e la legittimità dell'operato dell'Amministrazione finanziaria in punto di revisione dell'originario atto impositivo.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I GRADO DI TRENTO, SEZ. N. 1, 15 NOVEMBRE 2019 – 27 NOVEMBRE 2019, N.159 (PRESIDENTE E RELATORE ANSELMI)

Processo tributario – Giudicato – Preclusioni.

La sentenza passata in giudicato che ha sancito la legittimità di una cartella di pagamento per interessi su di una somma la cui riscossione era stata sospesa in via amministrativa, nonché la legittimità del tasso di interesse applicato al 4,5 per cento, ai sensi dell'art 39 del D.P.R. n. 602 del 1973, impedisce il riesame dell'identica questione di diritto sorta fra le stesse parti (avente a oggetto una diversa cartella di pagamento per interessi di sospensione emessa in base allo stesso accordo stragiudiziale), perché la sentenza passata in giudicato fa stato ed è vincolante nel nuovo giudizio quale giudicato esterno, in quanto l'accertamento compiuto in ordine alla soluzione delle questioni di diritto dedotte comuni a entrambe le cause preclude il riesame degli identici punti di diritto accertati e risolti.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI BOLZANO, SEZ. N. 2, DEP. 19 MARZO 2019, N. 12 E 13 (PRESIDENTE E RELATORE RANZI)

Processo tributario – Prove – Archiviazione del procedimento penale - Condizioni.

Il provvedimento del G.I.P. di archiviazione del procedimento penale non è direttamente determinante in sede di processo tributario poiché la valutazione delle prove differisce nei due processi, trovando in quello tributario ingresso anche presunzioni semplici, inidonee invece a supportare una pronuncia penale.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI BOLZANO, SEZ. N. 1, DEP. 12 GIUGNO 2019, N. 37
(PRESIDENTE RANZI RELATORE MARINARO)

Processo tributario – Giudicato esterno – Condizioni.

È legittimamente invocabile il giudicato esterno in presenza di una sentenza irrevocabile riferita a un altro periodo d'imposta quando sussistono elementi rilevanti ai fini della determinazione del dovuto comuni ai periodi d'imposta di interesse, ma non quando la pronuncia citata risolve una situazione fattuale riferita a una specifica annualità, perché in tal caso essa non può estendere i suoi effetti automaticamente ad altra annualità.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI BOLZANO, SEZ. N. 1, DEP. 12 GIUGNO 2019, N. 37
(PRESIDENTE RANZI RELATORE MARINARO)

Processo tributario – Poteri del giudice.

Nel processo tributario il Giudice può fondare il proprio convincimento in materia di responsabilità fiscale anche su elementi presuntivi, con una sua autonoma valutazione del quadro indiziario complessivo.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI BOLZANO, SEZ. N. 2, DEP. 20 GIUGNO 2019, N. 40
(PRESIDENTE RELATORE RANZI)

Processo tributario – Prove - Dichiarazioni resi da terzi.

Nel contenzioso tributario le dichiarazioni di terzi raccolte dai verificatori e inserite nel processo verbale di constatazione non hanno natura di prova testimoniale bensì di mere informazioni acquisite nell'ambito di indagini amministrative, che possono essere utilizzate quando abbiano trovato ulteriore riscontro nelle risultanze dell'accesso diretto dei verbalizzanti e non siano specificamente smentite dalla controparte; tanto non viola il principio della parità delle armi di cui all'art. 111 della Costituzione atteso che anche il contribuente può produrre documenti contenenti dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale con il medesimo valore probatorio. Il valore probatorio di dette dichiarazioni è solamente quello proprio degli elementi indiziari che, mentre possono concorrere a formare il convincimento del giudice, non sono idonei a costituire, da soli, il fondamento della decisione.

PUBBLICITÀ

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZ. N. 2, 3 DICEMBRE 2018 – 14 GENNAIO 2019, N. 10 (PRESIDENTE BIASI RELATORE PRESTA)

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZ. N. 1, 8 LUGLIO 2019 – 8 LUGLIO 2019, N. 64 (PRESIDENTE E RELATORE PRESTA)

Imposta sulla pubblicità - Mezzi pubblicitari di identico contenuto e collocati in connessione tra loro – Necessità di legami di relazione e interdipendenza fisica o logica tra le insegne.

Il comma 5 dell'art. 7 del d.lgs. n. 507 del 1993, presuppone la coesistenza di due distinti requisiti: - deve trattarsi di “mezzi di identico contenuto” ovvero riferiti al “medesimo soggetto passivo”; - i mezzi devono essere “collocati in connessione tra loro”. Ciò significa che la “connessione” deve tradursi in un elemento diverso e aggiuntivo rispetto all'identità di contenuto e di titolarità. Ciò comporta che le insegne con la scritta “POSTE ITALIANE” (che sono mezzi pubblicitari e non avvisi al pubblico) installate presso gli uffici postali, di identico contenuto e riferite al medesimo soggetto, non sono tra loro “in connessione”. Difatti, non esistono legami di relazione e interdipendenza né fisici né logici tra le insegne, che sono collocate su singoli spazi con modalità libere e, pertanto, ognuna si presenta autosufficiente rispetto alle altre con effetto complessivo di accrescimento della portata pubblicitaria. Non esiste, quindi, una connessione fisica e funzionale idonea a far sì che plurime insegne costituiscano un'unica insegna articolata o complessa. Né esiste una connessione logica di dipendenza fra le dette insegne in modo che ciascuna di esse possa considerarsi componente di un unico messaggio pubblicitario con funzione unitaria.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZ. N. 2, 3 DICEMBRE 2018 – 5 FEBBRAIO 2019, N. 13 (PRESIDENTE BIASI RELATORE PRESTA)

Imposta sulla pubblicità - Mezzi pubblicitari – Calcolo superficie.

Le scritte POSTAMAT presenti all'esterno degli uffici postali non sono avvisi al pubblico ma mezzi pubblicitari e la loro superficie deve essere calcolata con il metodo stabilito dall'art 7, comma 2, del d.lgs. n. 507 del 1993, ossia se inferiore a un metro quadrato si arrotonda per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica l'imposta in caso di superficie inferiore a trecento centimetri quadrati.

Spese sostenute da aziende sponsor di società sportive dilettantistiche - Costi pubblicitari ipso iure - Condizioni.

Dalla lettura del comma 8 dell'art. 90 (rubricato "disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica"), della l. n. 289 del 2002 si evince l'intento del legislatore di sostenere le attività sportive dilettantistiche incentivando le erogazioni dei privati a loro favore, e così garantendo alle imprese finanziatrici l'integrale deduzione (nel limite massimo di duecentomila euro) delle somme (ovvero delle erogazioni in natura) versate a società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché ad associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciute dalle Federazioni sportive nazionali. Costi che sono da qualificarsi di pubblicità ipso iure. Correlatamente, è stato introdotto nell'ordinamento un principio cardine per coloro che intendono finanziare il settore sportivo dilettantistico mediante lo strumento della sponsorizzazione: i costi sostenuti dallo sponsor sono espressamente qualificati, sul piano tributario, spese di pubblicità e, quindi, interamente deducibili dal reddito d'impresa, sempre che: (a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica; - (b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa; - (c) la sponsorizzazione miri a promuovere l'immagine ed i prodotti dello sponsor; - (d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale (es. apposizione del marchio sulle divise, esibizione di striscioni e/o tabelloni sul campo da gioco, etc.).

REDDITI FABBRICATI E TERRENI

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZ. N. 1, 27 MAGGIO 2019 – 31 MAGGIO 2019, N.56 (PRESIDENTE PASCUCCI RELATORE CHIETTINI)

Imposta sui redditi - Redditi fondiari – Imputazione – Condizioni.

L'art. 26 del D.P.R. n. 917 del 1986, sull'imputazione dei redditi fondiari, laddove prevede che i corrispettivi da locazione “concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito”, comporta l'applicazione del principio di competenza (che impone di registrare la transazione nel periodo di imposta a cui si riferisce indipendentemente dal momento in cui si verifica il pagamento) ma non prevede che concorrano a integrare il reddito del proprietario anche i corrispettivi non percepiti in un dato periodo perché l'appartamento non è stato occupato a seguito della risoluzione anticipata del contratto, la quale elimina la causa giustificativa della prestazione.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZ. N. 2, 19 NOVEMBRE 2018–5 SETTEMBRE 2019, N.76 (PRESIDENTE E RELATORE BIASI)

Agevolazioni per la piccola proprietà contadina – Pertinenze ai terreni agricoli – Definizione a fini fiscali.

Per le aziende agricole deve essere rivisitato, a fini fiscali, il concetto civilistico di pertinenzialità (di cui all'art. 2, comma 4 bis, del D.L. n. 194 del 2009), nel senso che il terreno agricolo deve essere considerato nella sua dimensione economico - funzionale: ne deriva che il rapporto di pertinenzialità viene a configurarsi in funzione dell'attività di impresa e quindi vi rientrano necessariamente tutti i fabbricati funzionali all'attività agricola e alle costruzioni strumentali destinate al servizio delle specifiche attività agricole: ad esempio, una stalla per il ricovero degli animali allevati che pascolano sui terreni adiacenti assume la funzione strumentale e di servizio per la vita, il benessere e la salute degli animali. Per cui un fabbricato posseduto e utilizzato da chi coltiva i terreni è sempre fiscalmente rurale, anche se dal punto di vista civilistico non può definirsi pertinenza del terreno.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZ. N. 2, 6 MAGGIO 2019 – 23 SETTEMBRE 2019, N. 86 (PRESIDENTE E RELATORE BIASI)

Abuso del diritto - Rivalutazione di immobili e vendita di uno di essi - Presupposti per la configurabilità.

Non integra la fattispecie dell'abuso del diritto o elusione fiscale, di cui all'art. 10 bis della l. n. 212 del 2000, la rivalutazione di alcuni immobili in forza di un'espressa norma agevolativa e la successiva vendita di uno di essi (perché un vantaggio fiscale derivante dalla rivalutazione di beni prevista per legge non può considerarsi indebito) e se la rivalutazione non è finalizzata ad un'unica vendita, se trattasi di operazioni non prive di sostanza economica e se un eventuale e modesto vantaggio fiscale non assume il ruolo di essenzialità nelle operazioni poste in essere.

Redditi diversi – Vendita di terreni edificati - Plusvalenze – Condizioni.

Nelle ipotesi disciplinate dall'art. 67 del T.U.I.R. rientrano le cessioni aventi ad oggetto terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria ma non un terreno sul quale insorge un fabbricato, sebbene ne sia prevista la sua demolizione, perché detto terreno è già edificato; poiché la distinzione fra edificato e non ancora edificato si pone in termini di alternativa esclusiva, la pattuizione delle parti contraenti di demolire e ricostruire, anche con ampliamento di volumetria, non può essere riqualificata come cessione di terreno edificabile.

REGISTRO

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZ. N. 2, 6 MAGGIO 2019 – 22 LUGLIO 2019, N.66 (PRESIDENTE BIASI RELATORE PONTALTI) - PUBBLICATA DA “IL TRIBUTARIO.IT”

Imposta di registro - Vendita con riserva di proprietà - Contratto preliminare – Condizioni.

Il regime di tassazione degli atti a efficacia differita, fra i quali rientra la vendita con riserva della proprietà, è dettato dall'art. 27 del testo unico dell'imposta di registro di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, che prevede il pagamento dell'imposta in misura fissa; è soggetto a tale registrazione un contratto preliminare di vendita di comproprietà proposto – anche se non sottoscritto – da una parte venditrice che indica il nome della parte che commercializza l'immobile nonché i dati anagrafici e fiscali dell'acquirente, con la controfirma della parte acquirente e con l'indicazione del luogo e della data di stipulazione del contratto, dei millesimi di proprietà acquistati, del periodo prescelto, del prezzo totale e delle modalità di pagamento.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZ. N. 1, 28 OTTOBRE 2019 – 15 NOVEMBRE 2019, N.102 (PRESIDENTE E RELATORE PASCUCCI)

Imposta di registro - Contratto preliminare - Contratto definitivo - Applicazione dell'imposta.

Ai sensi dell'art. 10 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 ciò che rileva ai fini dell'imposta di registro è solamente il contratto definitivo, per cui se a un contratto preliminare non fa seguito quello definitivo l'imposta versata in sede di preliminare deve essere restituita. Mentre, se a un contratto preliminare fa seguito quello definitivo, l'imposta versata in sede di preliminare è priva di autonoma giustificazione e deve essere imputata all'imposta principale calcolata in sede di registrazione del contratto definitivo. E ciò anche quando le parti contrattuali non coincidano del tutto (preliminare stipulato da due promissari-acquirenti e definitivo stipulato da uno solo di essi) perché nel caso di contratto preliminare seguito dal definitivo si è in presenza di un'unitarietà logico-giuridica anche agli effetti fiscali.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I GRADO DI TRENTO, SEZ. N. 2, 23 MARZO 2018 – 21 DICEMBRE 2018, N.231 (PRESIDENTE E RELATORE PICCOLROAZ)

Imposta di registro - Interpretazione degli atti – Novella – Irretroattività – Riqualficazione ai fini fiscali – Criteri.

L'art. 20 del D.P.R. n. 131 del 1986, nel testo modificato a decorrere dal 1° gennaio 2018 dall'art. 1, comma 87, lett. a), nn. 1) e 2), della l. n. 205 del 2017, ove è previsto che l'imposta di registro di applica sulla base degli elementi desumibili dall'atto prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti collegati, non ha portata retroattiva.

Per cui è legittima l'applicazione della disposizione previgente che privilegiava la sostanza del dato giuridico reale rispetto alla formalità dell'enunciato e, in concreto, la riqualificazione come "atto di compravendita di fabbricato strumentale e terreni edificabili e cessione di crediti" (in ragione del collegamento negoziale e degli effetti oggettivamente e concretamente raggiunti) di un atto con cui due privati hanno ceduto a una società tutte le quote di una società a responsabilità limitata, operazione mirata all'acquisizione/vendita degli immobili e non dell'azienda, inattiva da tempo e che si alimentava solo del profitto derivante dall'introito dei canoni di locazione di quegli immobili.

RISCOSSIONE

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZ. N. 2, 1 APRILE 2019 – 10 OTTOBRE 2019, N.95 (PRESIDENTE E RELATORE BIASI)

Riscossione delle imposte - Cartella di pagamento – Estratto di ruolo – Contenuto.

L'Amministrazione finanziaria non è tenuta a produrre in giudizio l'originale della cartella di pagamento impugnata in quanto la cartella esattoriale non è altro che la stampa del ruolo in un unico originale, notificata e in possesso della parte, e il titolo esecutivo è costituito dal ruolo. L'estratto di ruolo è una produzione fedele e integrale degli elementi essenziali nella cartella: esso deve contenere tutti i dati utili per consentire al contribuente di identificare a quale pretesa dell'Amministrazione esso si riferisce.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZ. N. 1, 14 OTTOBRE 2019 – 27 NOVEMBRE 2019, N.107 (PRESIDENTE E RELATORE PASCUCCI)

Riscossione mediante ruolo - Cartella di pagamento - Motivazione per relationem alla dichiarazione oggetto del controllo cartolare -Calcolo interessi - Criterio di liquidazione predeterminato ex lege.

Nel caso di liquidazione dell'imposta ai sensi dell'art 36 bis del D.P.R. n. 600 del 1973, come nelle ipotesi in cui vengono richiesti interessi e sovrattasse per il ritardato pagamento, il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale. Per cui l'onere di motivazione può considerarsi assolto dall'Ufficio mediante il mero richiamo alla dichiarazione del contribuente. Quanto alla liquidazione degli interessi, essa è frutto in un'operazione matematica posto che sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute si applicano, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte, gli interessi al tasso del cinque per cento annuo. Quanto agli interessi di mora, essi si applicano a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi. Ne consegue che per detti elementi la motivazione della cartella deve ritenersi sufficiente con il rinvio ai conseguenti periodi di competenza.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI BOLZANO, SEZ. N. 2, DEP. 23 APRILE 2019, N.26
(PRESIDENTE E RELATORE RANZI)

Cartella di pagamento – Interessi – Compensi di riscossione – Motivazione.

La cartella di pagamento deve essere motivata in ordine agli interessi maturati sul debito tributario, perché il contribuente deve essere messo in grado di verificare la correttezza del calcolo degli interessi. La stessa esigenza motivazionale vale anche per la determinazione dei compensi di riscossione.

SANZIONI

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZ. N. 1, 26 NOVEMBRE 2018 – 3 GENNAIO 2019, N. 2 (PRESIDENTE PASCUCCHI RELATORE GIULIANI)

Imposta di successione – Eredi – Sanzioni.

In materia di imposta di successione, la violazione del termine per la presentazione della dichiarazione di cui all'art. 31 del d.lgs. n. 346 del 1990 non può essere addebitata al soggetto deceduto durante la pendenza di detto termine, cosicché nessuna obbligazione di pagamento di sanzione amministrativa può sorgere a suo carico da trasmettere agli eredi ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 472 del 1997.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZ. N. 2, 11 MARZO 2019 – 25 MARZO 2019, N. 30 (PRESIDENTE BIASI RELATORE PONTALTI) - PUBBLICATA DA "IL TRIBUTARIO.IT"

Sanzioni tributarie - Responsabilità solidale del cessionario d'azienda –Violazioni commesse nel triennio antecedente la cessione – Condizioni.

L'art. 14 del D.P.R. n. 472 del 1997 prevede la responsabilità solidale del cessionario (fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo d'azienda) per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo, anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore. La disposizione estende la responsabilità del cessionario anche alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuto il trasferimento e nei due anni precedenti, ancorché non siano già state contestate o irrogate alla data della cessione. Dall'analisi congiunta dei commi 1 e 2 dell'articolo discende dunque che al cessionario sono opponibili le sanzioni e le imposte relative all'ultimo triennio anche se non ancora contestate.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZ. N. 2, 25 MARZO 2019 – 5 APRILE 2019, N. 43
(PRESIDENTE BIASI RELATORE CHIETTINI)

IRPEF e IVA – Sanzioni - Termine di prescrizione.

Per le cartelle di pagamento contenenti crediti IVA e IRPEF il termine di prescrizione è decennale. Per il correlato credito inerente le sanzioni amministrative pecuniarie, diritto di credito derivante (non da una sentenza passata in giudicato bensì) dalla definitività della sanzione stessa, il termine di prescrizione è di cinque anni come previsto dall'art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZ. N. 1, 29 APRILE 2019 – 13 MAGGIO 2019, N. 50 (PRESIDENTE PASCUCCI RELATORE GIULIANI) - PUBBLICATA DA “IL TRIBUTARIO.IT”

Sanzioni fiscali - Interessi – Prescrizione.

Il diritto del Fisco alla riscossione di sanzioni e interessi è soggetto alla prescrizione quinquennale - anziché a quella ordinaria decennale ex art. 2946 c.c. - in quanto con l'iscrizione a ruolo le singole obbligazioni non subiscono un effetto novativo venendo inglobate in un unico credito non più scorporabile nelle voci originarie, anche in ordine all'individuazione di diversi termini di prescrizione del credito; né si verifica una novazione soggettiva subentrando l'Ente della riscossione all'Ente impositore quale soggetto avente diritto alla riscossione del credito. La prescrizione decennale per interessi e sanzioni non è neppure rinvenibile nella disposizione di cui al comma 6 dell'art. 20 del d.lgs. n. 112 del 1999 (laddove stabilisce la possibilità per l'ente creditore di riaffidare in riscossione somme all'agente della riscossione “a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale”) in quanto essa regola esclusivamente il rapporto tra ente creditore e agente per la riscossione e utilizza un'espressione ellittica con cui il legislatore richiama genericamente il termine che si applica ordinariamente all'esercizio del potere di riscossione. Da essa, pertanto, non discende l'effetto generale consistente nel mutamento del regime prescrizione, eventualmente diverso da quello ordinario, dei singoli crediti oggetto di riscossione.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I GRADO DI TRENTO, SEZ. N. 1, 15 NOVEMBRE 2019 – 27 NOVEMBRE 2019, N.160 (PRESIDENTE E RELATORE ANSELMI)

Sanzioni per violazioni di norme tributarie - Definizione agevolata con il pagamento di un importo pari a un terzo della sanzione irrogata – Estinzione del rapporto sanzionatorio - Ripetizione delle somme pagate – Preclusione.

La definizione agevolata delle sanzioni per violazioni di norme tributarie, con il pagamento di un importo pari a un terzo di quanto irrogato ai sensi dell'art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, estingue la controversia limitatamente alle sanzioni ed è indipendente dal giudizio di merito avente a oggetto il tributo; ciò comporta che la definizione agevolata definisce irrevocabilmente ogni questione inerente l'aspetto sanzionatorio del rapporto tributario in contestazione precludendo al contribuente, pur vittorioso in sede giurisdizionale sul merito del rapporto tributario, di ripetere quanto versato in via agevolata.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI BOLZANO, SEZ. N. 2, DEP. 12/06/2019, N. 38 (PRESIDENTE RANZI RELATORE RISPOLI)

Tassa sul servizio di radiofonia mobile - Ritardo nel pagamento - Sanzione a carico dell'utente.

Per il pagamento della tassa relativa all'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione, sussiste in capo all'utente la legittimazione passiva rispetto all'ipotesi del ritardato pagamento della tassa, essendo egli l'unico soggetto passivo del tributo ai sensi dell'art. 21 della tariffa allegata al D.P.R. n. 641 del 1972.

SOCIETÀ

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZ. N.2, 11 MARZO 2019 – 12 MARZO 2019, N. 24 (PRESIDENTE BIASI RELATORE CHIETTINI)

Società – Versamenti dei soci – Presunzione legale di onerosità – Prova contraria – Condizioni.

La presunzione legale (ex art. 43, ora art. 46, del D.P.R. n. 917 del 1986) di onerosità dei versamenti dei soci alla società è vincibile soltanto nei modi e nelle forme tassativamente stabilite dalla legge e, in particolare, dimostrando che i bilanci allegati alle dichiarazioni dei redditi della società contemplavano un versamento fatto a titolo diverso dal mutuo. A tal fine occorre allegare prova positiva di avvenuto inserimento in bilancio e nei documenti di accompagnamento di pattuizioni contemplanti espressamente l'esonero della Società dall'obbligo del pagamento di interessi ai soci finanziatori, poiché per tutti i debiti il saldo complessivo esposto in bilancio esprime l'effettivo debito per il capitale con gli interessi e gli eventuali oneri accessori maturati alla data del bilancio, anche se interessi e accessori sono addebitati successivamente a tale data.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZ. N.2, 11 MARZO 2019 – 25 MARZO 2019, N. 30 (PRESIDENTE BIASI RELATORE PONTALTI) - PUBBLICATA DA "IL TRIBUTARIO.IT"

Società coobbligata in via di regresso – Legittimazione processuale e procedimentale.

La società coobbligata in via di regresso (con altra società debitrice principale) è legittimata non solo ad agire in giudizio avverso un avviso di accertamento dell'Amministrazione finanziaria emesso nei confronti della debitrice principale, ma anche a presentare istanza di accertamento con adesione (ha, pertanto, pure essa la legittimazione ad agire in via amministrativa), in quanto altrimenti opinando si introdurrebbe nell'ordinamento un inammissibile limite al diritto di difesa che inizia proprio con la presentazione dell'istanza di accertamento con adesione.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZ. N.2, 8 APRILE 2019 – 6 MAGGIO 2019, N. 48 (PRESIDENTE BIASI RELATORE PONTALTI) - PUBBLICATA DA "IL TRIBUTARIO.IT"

Società – Distribuzione utile – Presunzione – Condizioni.

L'art. 47, comma 1, del D.P.R. n. 917 del 1986 prevede che "indipendentemente dalla delibera assembleare, si presumono prioritariamente distribuiti l'utile dell'esercizio e le riserve diverse da quelle del comma 5", il quale annovera fra le somme che non costituiscono utili i dividendi rinvenuti nella ripartizione di riserve costituite con "saldi di rivalutazione monetarie". Trattasi di presunzione assoluta per cui le riserve iscritte in bilancio, diverse da quelle di cui al comma 5, sono ripartite per prime, a prescindere dalla qualificazione che ne viene data nell'assemblea societaria, e i dividendi che ne derivano sono assoggettati all'imposta.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZ. N.1, 25 MARZO 2019 – 21 MAGGIO 2019, N.54 (PRESIDENTE E RELATORE PASCUCCI)

Società - Controllata estera – Controllante italiana - Esistenza effettiva di un rapporto – Condizioni.

L'art. 167 del T.U.I.R. ha natura chiaramente antielusiva e riguarda le società controllate estere, nel senso che il reddito prodotto dalla società controllata estera viene trattato come reddito della controllante e quindi assoggettato all'aliquota interna. Ai sensi dell'art. 2359 c.c. il controllo del soggetto residente sulla società estera controllata deve tradursi in un dato di fatto incontrovertibile (come "ordo ordinans") e non come frutto di semplici presunzioni. Quest'ultime possono riguardare l'accertamento del reddito (e cioè il fatto che la controlled foreign company non svolga un'effettiva attività nello stato di insediamento e che per questo la controllante sia la beneficiaria effettiva dei redditi conseguiti dalla prima in territori soggetti a regime fiscale privilegiato), ma non certamente il presupposto giuridico oggettivo, ossia l'esistenza effettiva del rapporto tra controllante e controllata.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZ. N.2, 17 GIUGNO 2019 – 22 LUGLIO 2019, N.67 (PRESIDENTE BIASI RELATORE CHIETTINI)

Società – Esterovestizione – Onere della prova – Utilizzo posta elettronica.

In presenza di un'ipotesi di esterovestizione di fatto, ai sensi dell'art. 73, comma 3, primo periodo, del D.P.R. n. 917 del 1986, l'onere della prova grava sull'Amministrazione finanziaria la quale deve assolverlo mediante la presentazione di elementi idonei e concordanti; il contribuente ha, invece, l'onere di vincere la presunzione. Non integra una prova idonea a dimostrare l'esterovestizione né l'utilizzo di un dominio di posta elettronica italiano piuttosto che di un dominio Paese estero (dato che un dominio privato ben può essere utilizzato per le ordinarie e quotidiane modalità di scambio di informazioni con i collaboratori di molteplici incarichi societari), né l'accesso a un server in Italia privo della dimostrazione che tale accesso sia avvenuto tramite un client di posta elettronica installato su computer presenti in Italia e non via web.

Società – Esterovestizione – Onere della prova - Attestazione di residenza fiscale estera – Condizioni.

La presentazione da parte di una società di un'attestazione di residenza fiscale estera rilasciata da un'autorità fiscale unionale si traduce in un elemento sintomatico rilevante ma non determinante,

per cui per contrastare il suo significato l'Ufficio fiscale italiano deve ricercare (dapprima) e produrre (poi) prove (elementi di fatto, situazioni o atti) idonee a dimostrare che, contrariamente alla nominatività della sede fiscale all'estero, quella società viene gestita in Italia.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZ. N.2, 24 SETTEMBRE 2018 – 23 SETTEMBRE 2019, N. 84 (PRESIDENTE E RELATORE BIASI)

Imposte sui redditi – Società – Rivalutazione beni d'impresa – Norme agevolative – Condizioni.

Le disposizioni sulla rivalutazione di beni d'impresa e delle partecipazioni, di cui agli artt. 10 e ss. della l. n. 342 del 2000, e ai commi 469 e ss. dell'art. 1 della l. n. 266 del 2005, hanno carattere agevolativo consentendo al contribuente di beneficiare del riconoscimento fiscale di maggiori valori, di maggiori ammortamenti e, in caso di cessioni, di una minore tassazione della plusvalenza, avuto riguardo al maggior costo del bene rivalutato. Tale beneficio è peraltro subordinato – a pena di decadenza – all'utilizzazione edificatoria entro cinque anni successivi alla rivalutazione, con la conseguenza che al contribuente viene consentito di utilizzare il credito di imposta in riduzione delle imposte liquidate nella dichiarazione dei redditi, ai sensi dell'art. 3, comma 44, del D.M. n. 86 del 2002.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI BOLZANO, SEZ. N.1, DEP. 8 APRILE 2019, N.20 (PRESIDENTE E RELATORE MARINARO)

Società – Spese di pubblicità e spese di rappresentanza – Condizioni.

Sono spese di rappresentanza quelle effettuate senza che vi sia una diretta aspettativa di ritorno commerciale e finalizzate a fornire un'immagine positiva e vincente della società nel suo complesso (tali sono le spese sostenute da un produttore di automobili per la partecipazione del management a una gara automobilistica); sono invece spese di pubblicità, funzionali a una prospettiva di ritorno commerciale, quelle sostenute per la presentazione di un nuovo autoveicolo, per il testimonial noto personaggio sportivo, per l'ospitalità della stampa specializzata.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI BOLZANO, SEZ. N.1, DEP. 8 APRILE 2019, N.21 (PRESIDENTE RANZI RELATORE MAYR)

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI BOLZANO, SEZ. N.1, DEP.19 APRILE 2019, N.22 (PRESIDENTE RANZI RELATORE BISIGNANO)

Società - Detassazione di investimenti ambientali – Procedura.

Per usufruire della detassazione degli investimenti ambientali di cui ai commi da 13 a 19 dell'art. 6 della l. n. 388 del 2000, c.d. "Tremonti ambiente", non è previsto né un termine entro il quale il contribuente deve manifestare l'intenzione di avvalersi di detta detassazione né un modulo di dichiarazione predisposto dall'Amministrazione finanziaria; per cui la fruizione di tale beneficio fiscale non è subordinata a una manifestazione di volontà del contribuente da compiersi direttamente e con una tempestiva dichiarazione ma è ammissibile con il ricorso alle procedure

previste dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate 24.9.2013, n. 31, sulla correzione degli errori in bilancio.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI BOLZANO, SEZ. N.2, DEP.15 MAGGIO 2019, N.29
(PRESIDENTE RANZI RELATORE RISPOLI)

Società – Esteroinvestizione – Sede dell'amministrazione - Criteri.

Ai sensi dell'art. 73, comma 3, primo periodo, del D.P.R. n. 917 del 1986, il Fisco può giovare di una presunzione di esteroinvestizione - vale a dire di una presunzione di artificiosità della collocazione all'estero di una società o di un ente in realtà operante in Italia - quando riesce a fornire la prova della sussistenza di uno, alternativamente, degli indici (la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale) indicati nella citata disposizione. La sede dell'amministrazione è intesa come la sede effettiva della società (di matrice civilistica), vale a dire come il luogo ove vengono effettivamente adottate le decisioni essenziali in vista del compimento degli affari e dell'impulso dell'attività della società, dove hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di effettiva direzione della stessa, dove si svolge effettivamente l'attività economica della società.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI BOLZANO, SEZ. N.1, DEP. 27 MAGGIO 2019, N.35
(PRESIDENTE RELATORE RANZI)

Società – Estinzione – Conseguenze.

Qualora all'estinzione di una società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente società, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato. Tale tesi individua sempre nei soci coloro che sono destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata ma non definiti all'esito della liquidazione, fermo però restando il loro diritto di opporre al creditore agente i limiti di responsabilità.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI BOLZANO, SEZ. N. 2, DEP. 20 GIUGNO 2019, N.41
(PRESIDENTE RELATORE RANZI)

Società – Fallimento – Dichiarazione del curatore – Finalità.

L'art. 125, comma 2, del D.P.R. n. 917 del 1986 si limita a fissare il momento di chiusura del fallimento come termine finale del periodo di imposta da prendere in considerazione per la

determinazione del reddito d'impresa ma non esclude che tale termine possa essere in concreto anticipato; per cui i presupposti della dichiarazione del curatore devono essere sicuramente esistenti al momento della formale chiusura del fallimento ma possono venire a completa esistenza anche prima di detta chiusura e in tal caso non vi è motivo, in mancanza di un'espressa previsione di legge, per ritenere illegittima o inefficace la presentazione della dichiarazione finale dei redditi solo perché effettuata, in presenza di una specifica esigenza della procedura o di un oggettivo interesse della massa dei creditori ed essendo stati definiti tutti i rapporti riguardanti il fallimento, prima della formale chiusura della procedura e con riferimento a un termine finale di periodo d'imposta anticipato rispetto a quello correlato alla chiusura del fallimento, stante la tendenziale coincidenza tra definizione dei rapporti riguardanti il fallimento e la chiusura formale della procedura.

TASSE AUTO

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZ. N. 2, 30 SETTEMBRE 2019 - 9 OTTOBRE 2019, N. 93 (PRESIDENTE BIASI RELATORE CHIETTINI)

Tassa automobilistica provinciale – Prescrizione.

La Provincia autonoma di Trento, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 268 del 1992, ha istituito e disciplinato la tassa automobilistica provinciale – a decorrere dall'1.1.1999 – con l'art. 4 della L.p. 11.9.1998, n. 10, e con il regolamento di esecuzione approvato con D.P.G.P. 21.12.1998, n. 42-114/Leg. Successivamente, con l'art. 1, comma 2, della l.p. 31.12.2002, n. 15, ha introdotto l'art. 11 bis nella l.p. 20.3.2000, n. 3, il quale prevedeva un termine quinquennale per l'accertamento, la contestazione e l'iscrizione a ruolo dei tributi provinciali, fra cui la tassa automobilistica, termine valevole per le violazioni commesse dopo il 31 dicembre 2002. In seguito, con l'art. 9, commi 3 e 4, della l.p. 27.12.2011, n. 18, è stato modificato il citato art. 11 bis reintroducendo il termine triennale per l'accertamento, la contestazione e l'iscrizione a ruolo della tassa automobilistica provinciale per le violazioni commesse dopo l'entrata in vigore della stessa l.p. n. 18 del 2011, ossia dopo il 29.12.2011. Pertanto, il termine entro il quale la Provincia autonoma decade dal potere di recuperare le tasse automobilistiche che i proprietari degli autoveicoli non pagano è il terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il versamento (ai sensi dell'art. 5, comma 51, del D.l. 30.12.1982, n. 953), salvo che per le violazioni commesse dopo il 31.12.2002 e fino al 29.12.2011 per le quali vigeva un termine quinquennale. Decorso detto termine - se non viene data prova dell'interruzione della sua decorrenza - il diritto di esazione si prescrive.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZ. N. 1, 11 NOVEMBRE 2019 – 15 NOVEMBRE 2019, N. 103 (PRESIDENTE PASCUCCHI RELATORE CHIETTINI)

Tassa di circolazione - Soggettività passiva nel periodo d'imposta compreso tra il 15 agosto 2009 e 25 giugno 2016 - Utilizzatore a titolo di locazione finanziaria.

Dopo il 15 agosto 2009 (data di entrata in vigore del comma 2 dell'art. 7 della l. n. 99 del 2009, come interpretato dal comma 9 bis dell'art. 9 del D.l. n. 78 del 2015) il soggetto passivo della tassa regionale di circolazione deve essere individuato nel proprietario nel caso non vi fosse stato un utilizzatore; invece, in caso di veicolo concesso in locazione finanziaria, nell'utilizzatore in sostituzione del concedente. E ciò nonostante l'intervenuta abrogazione della legge di interpretazione autentica disposta, dal 25 giugno 2016, con il comma 6 dell'art. 10 del d.l. n. 113 del 2016, poiché la disposizione che prevedeva che al pagamento della tassa era tenuto il proprietario "ovvero" l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria può essere interpretata nel senso di attribuire alla contestata locuzione "ovvero" il significato di "oppure" in senso disgiuntivo. Ciò in osservanza della naturale aspirazione del diritto a farsi presidio di stabilità e di certezza dei rapporti giuridici, posto che con il medesimo D.l. n. 113 del 2016 il Legislatore ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, sono gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria tenuti in via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica regionale.

TRUST

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZ. N. 2, 8 APRILE 2019 – 6 MAGGIO 2019, N. 48 (PRESIDENTE BIASI RELATORE PONTALTI) - PUBBLICATA DA "IL TRIBUTARIO.IT"

Trust - Interposizione nel possesso dei beni e dei relativi redditi – Differenza.

Elementi essenziali di un trust sono la perdita del potere di gestire i beni in trust da parte del disponente e la contestuale assunzione del corrispondente potere/dovere del trustee di amministrare e disporre dei beni a lui effettivamente affidati. Pertanto, un trust nel quale l'attività del trustee, sotto il profilo sostanziale, risulti soggetta a istruzioni vincolanti riconducibili al disponente o ai beneficiari, che di fatto mantengono così l'effettiva disponibilità del patrimonio conferito nel trust, non può considerarsi validamente operante. Trattasi, infatti, di un trust istituito e gestito al fine di realizzare un'interposizione nel possesso dei beni e dei relativi redditi.

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II GRADO DI TRENTO, SEZ. N. 1, 9 SETTEMBRE 2019 – 24 SETTEMBRE 2019, N. 87 (PRESIDENTE PASCUCCI RELATORE CHIETTINI)

Imposte ipotecaria e catastale - Trust – Atto di dotazione – Condizioni.

L'atto di dotazione del trust, con cui si dispone il formale ma transitorio trasferimento a titolo gratuito dei beni in capo al trustee, soggiace alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa (d.lgs. n. 347 del 1990, art. 1 e art. 4 dell'allegata tariffa e art. 10, comma 2); non intacca tale assunto il fatto che il trustee sia divenuto proprietario dei beni in forza dell'iscrizione del diritto di proprietà nel Libro Fondiario perché il presupposto dell'imposta ipocatastale non è il momento in cui avviene l'effetto traslativo (il contratto/atto di apporto nel sistema del codice civile oppure la data dell'iscrizione nel Libro Fondiario quale pubblicità costitutiva nel sistema tavolare) bensì l'attuazione di una peculiare forma di pubblicità concernente gli immobili non disgiunta da un concreto arricchimento mediante un effettivo, stabile e non vincolato trasferimento di beni, presupposto, questo, che nel trust si verificherà soltanto al momento dell'attribuzione definitiva dei beni ai beneficiari.

